

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.35

Salamone Antonino

Di Salamone Antonino ha diffusamente parlato nel corso dei suoi interrogatori Buscetta Tommaso, che lo ha collocato, quale capo della "famiglia" di San Giuseppe Jato e componente della "commissione" fin dal 1960, in una posizione di vertice nell'ambito di "cosa nostra".

La collocazione del prevenuto al centro di tutte le piu' recenti ed importanti vicende di mafia, e testimoniata da fatto che fu proprio lui (v. interrogatorio Buscetta 23 luglio 1984) ad informare Buscetta dell'uccisione di Gigino Pizzuto (avvenuta dopo ed in conseguenza dell'amicizia che legava costui a Bontate Stefano) e, ancor prima, ad informare Inzerillo Salvatore dei propositi omicidi che Riina Salvatore coltivava nei suoi confronti.

Nello schieramento contrapposto che si andava delineando tra le famiglie di "cosa nostra", Salamone propendeva per quello facente capo a Bontate Stefano, giacche' egli aveva garantito a

quest'ultimo il suo appoggio una volta che il "principe di Villagrazia" avesse attuato il proposito di uccidere Toto' Riina.

A cio' egli era interessato anche per ridimensionare, il seno alla sua famiglia, il ruolo e l'importanza del suo vice, Brusca Bernardo, il quale era legatissimo ai corleonesi, nemici di Bontate Stefano.

Invero, anche se il Salamone - in virtu' delle sue finissime doti disploomatiche - era formalmente amico dei corleonesi, egli non poteva cancellare il fatto di esser legatissimo (oltre che parente) di Greco "Cicchiteddu", il quale ultimo era odiato da corleonesi.

Proprio a testimonianza dell'amicizia che legava il prevenuto a Bontate Stefano, quest'ultimo lo aveva voluto presente al pranzo "d'addio" offerto nel 1980 in onore di Buscetta Tommaso, che si accingeva a partire da Palermo.

Successivamente, allorquando apprese in Brasile dell'omicidio dell'amico, egli si affretto' ad informarsi con Greco Michele dell'accaduto, lamentandosi con Buscetta per il fatto che il capo-commissione, non lo avesse previamente invitato a Palermo per discutere di una cosa tanto importante.

Nell'occasione, anzi, Salamone si mise in contatto telefonico anche con Inzerillo Salvatore che lo rassicurò circa le preoccupazioni manifestategli sulla sua incolumità, rivelando al Salamone di esser ancora debitore nei confronti di Toto' Riina del pagamento di una partita di 50 Kg. di droga da lui spedita per conto del corleonese negli U.S.A. e a cui lo stesso Salamone era interessato.

Tuttavia, le preoccupazioni del Salamone dovevano risultare fondate (e ciò dimostra quanto inserito egli fosse nelle oscure trame di "cosa nostra") giacché nel maggio 1981 anche Inzerillo Salvatore venne ucciso.

Tornando ai rapporti tra Salamone Antonino e Buscetta Tommaso va aggiunto che, datando gli stessi da antica epoca, ciò spiega anche la profonda conoscenza che Buscetta ha mostrato di avere del Salamone.

Infatti, oltre a riconoscerlo fotograficamente, egli ne ha ricordato la società costituita proprio a New York con un altro membro della sua famiglia, Giuseppe Ganci, ed il coinvolgimento nel c.d. processo di Catanzaro e dei 114, in esito al quale il

Salamone si trasferi' in Brasile allacciando ivi rapporti (anche economici) con personaggi del calibro dei Cuntrera e dei Caruana (Vol.124 f.209).

Buscetta, inoltre, ha riferito che il Salamone era legato ai Bono, e di cio' e' riprova il fatto che il suo autista in Italia, nel 1980, era proprio Fidanzati Stefano, fratello degli omonimi appartenenti alla famiglia di Bolognetta, capeggiata dal citato Bono (Vol.124 f.331).

Sulla scorta di tali acquisizioni, non sembra possa nutrirsi dubbio alcuno sull'appartenenza del Salamone Antonio alla consorteria mafiosa di cui e' processo e sul suo pieno inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, che del resto e' stata riconosciuta anche dalla sentenza 27 settembre 1986, prodotta nell'udienza del 24 febbraio 1987 che argomenta testualmente : "sennonche' siffatte argomentazioni assumono un valore meramente teorico a proposito dei fratelli Salamone, i quali, unitamente ai fratelli Bono ed Enea Salvatore costituivano " i cardini" dell'associazione mafiosa".

A tal proposito va rilevato che nel procedimento penale a carico del Salamone pendente davanti all'Autorita' Giudiziaria romana (Vol.149) cui tale sentenza e' relativa si parla di una riunione, tenutasi a Parigi il 24/9/1982, alla quale, oltre ad Alfredo Bono, Nunzio Barbarossa e Michele Zaza, partecipo' lo stesso Salamone Antonio (in compagnia del fratello Nicolo') giunto sul posto del convegno a bordo di una autovettura Volvo tg. Napoli, intestata alla S.r.l. "Lo Squalo" di Alfano Domenico, con sede sociale a Somma Vesuviana (Napoli).

La presenza a quella riunione di noti trafficanti di droga, e' sintomatica dell'oggetto della stessa e della natura dei comuni interessi che legavano gli intervenuti.

Peraltro della posizione del Salamone, dei suoi legami col Buscetta, della sua personalita' e del suo ruolo in seno all'organizzazione mafiosa si occupa diffusamente altra parte del presente provvedimento alla quale appare necessario rinviare, anche per cio' che concerne l'approfondito esame delle intercettazioni telefoniche operate in ordine alle conversazioni fra i due fratelli Salamone (

Antonio e Nicolo') e fra ciascuno di costoro Bono Alfredo ed altri (V. CAP. I, parte II, Profili:a) Buscetta, paragr.1 ss.).

A proposito poi dell'inserimento nel vasto traffico di droga, va indicata particolarmente la telefonata intercettata sull'utenza di Masi Adalgisa 204286 intercorrente fra il Salamone Nicolo' e tale Franco,(054821) in cui con un frasario criptico si accenna chiaramente al commercio della droga (si parla di "pietre", poi, di"roba" falsa, e di una persona di Milano che era venuto a "comprare qua un miliardo". E ancor prima il Franco si informava " se era arrivata quella lettera".

Anche tale telefonata sembra rispecchiare le solite cautele telefoniche di coloro che alludono a materie stupefacenti.

Adeguate pena da infliggere, dato lo spessore del personaggio, appare quella di anni 18 di reclusione e L.160.000.000 di multa risultante dalla somma di anni 8 di reclusione per i capi 1 e 10 (p.b. per 416 bis 1 e 4 comma anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 per art.112 N.1 C.P. = anni 6 di reclusione + anni 2 per art.81 cpv C.P. = anni 8) + anni 10 di

reclusione e L.160.000.000 di multa per i capi 13 e 22 (p.b. anni 4 di reclusione e L.18.000.000 di multa per art.71 legge 1685/1975 = anni 5 di reclusione e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 1 cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 di reclusione e L.160.000.000 di multa).

Conseguono l'interdizione perpetua dal p.p. u.u. e legale durante l'espiazione della pena, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Va inoltre inflitta, stante la pericolosità la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Salerno Luigi

Accusato da Anselmo Salvatore risulta imputato dei reati di cui agli artt.71 e 74 legge 685/75 per avere avuto ceduto dal Cillari Gioacchino ingenti quantitativi di eroina e cocaina allo scopo di farne spaccio al dettaglio.

Invero, Anselmo Salvatore, nel corso delle sue dichiarazioni accusatorie, precisava che Gioacchino Cillari riforniva di droga, tra gli altri, Salerno Gino, che poi la smerciava al dettaglio al "Capo".

Specificava l'Anselmo che l'imputato aveva corporatura regolare, statura media, capelli scuri, eta' sui 30 anni e risiedeva in una casa ubicata lungo una salita nei pressi del rione "Capo" (Vol.133 F.293).

L'Anselmo riconosceva la fotografia del Salerno (Vol.133 F.239).

Il Salerno si e' proclamato innocente anche nel corso del suo interrogatorio dibattimentale reso all'udienza del 28 maggio 1986.

Osserva in merito la Corte che il Salerno risulta raggiunto dalle accuse dal solo Anselmo Salvatore, il quale, per giunta, non narra di lui episodi specifici, ma fa genericamente cenno di spaccio di droga acquistata dal Cillari.

Eppertanto, la Corte coerente con la linea di principio adottata e motivata in Cap.I Parte I Attendibilita' dei c.d. "pentiti" paragrafo 14 ritiene che nel caso in esame le prove non siano sufficienti per l'affermazione della responsabilita' del Salerno il quale deve essere conseguentemente assolto per insufficienza di prove.

Salvo Ignazio

I sospetti sull'appartenenza di Ignazio Salvo (e del cugino defunto Nino) alla mafia risalgono ad epoca non recente.

Peraltro, in vari Rapporti informativi redatti dai Carabinieri del Trapanese l'attivita' economica dei Salvo e il loro inglobamento nell'associazione mafiosa, talora in termini apertamente contraddittori, vengono per lo piu'considerati come dati di fatto acquisiti dalla pubblica opinione di Salemi. In alcuni rapporti si precisa,anzi, che il padre di Ignazio sarebbe stato considerato in alcuni periodi come il capomafia del paese.

Peraltro, le dichiarazioni del Buscetta, che attribuisce al Salvo Ignazio e al cugino la qualita' di uomini d'onore vengono certamente a riscontrare tali elementi di carattere indiziario e coinvolgono entrambi i cugini.

Dette dichiarazioni appaiono riscontrate dall'accertata consegna della villa del Nino, dall'indicazioni degli automezzi adoperati dai cugini

per recarsi a visitarlo cola', dalle intercettazioni telefoniche riascoltate in aula, dalle quali emerge la richiesta dell'Ignazio Salvo al Lo Presti diretta a conoscere il numero dell'utenza telefonica del Buscetta in Brasile, le circostanze analizzate in sede di misura di prevenzione, i rapporti dei CC. di Salemi, cui si e' accennato, cui si da' ampio risalto nell'Ordinanza di rinvio a giudizio (pagg. 6826 ss.) il giro di amicizie che ruotava sempre nell'orbita di un ambiente determinato (vedi deposiz. Bono Benedetta), lo stesso pagamento delle spese afferenti al viaggio dei familiari del Buscetta venuti dal Brasile sopportate dalla societa', alla conoscenza delle quali (lire 24 milioni circa) quindi, l'Ignazio non pote' essere estraneo, le significative negazioni di conoscenza nei confronti non soltanto del Buscetta, ma anche di altri personaggi tutti legati ad un ambiente bene individuato, costituiscono tutti elementi che vanno a confortare la tesi dell'accusa; e che, nel loro coacervo, testimoniano d'un inserimento efficiente del Salvo nella congrega mafiosa.

Particolarmente, tale inserimento e la collocazione specifica di esso nell'ambito della guerra fra le cosche, ha certamente costituito il movente delle attenzioni verso il Buscetta, perspicuamente delineato dal ruolo che il Badalamenti gli voleva attribuire, una volta che il suocero del Nino Salvo, esattore Corleo era stato sequestrato e fatto scomparire dalla fazione Corleonese, e che lo stesso ing. Lo Presti, sposato con una sorella di Nino Salvo, lamentava in una telefonata registrata, ascoltata e ritrascritta in aula, scolpiva alludendo all'esistenza di "troppe cose tinte". espressione con la quale indubitatamente egli si riferiva a tradimenti, congiure ed atti di violenza (fra i quali in primo piano l'uccisione del Bontate Stefano, amico dei Salvo, e dell'Inzerillo Salvatore, che con gli stessi manteneva rapporti com'e' provato dal ritrovamento sul suo cadavere del numero telefonico dei Salvo).

Quanto alla posizione a discolpa addotta dal prevenuto valgono le esatte considerazioni esposte dal Tribunale di Palermo nella motivazione della misura di prevenzione inflittagli con provvedimento del 12 novembre 1986. Invero ha osservato il Tribunale,

nell'indicato provvedimento, che "al riguardo va sottolineata l'inconducenza della documentazione allegata e in particolare dei biglietti Alitalia, da cui risulta l'indicazione nominativa del passeggero non corredata dai relativi dati anagrafici, nonche' la data di emissione e quella di prenotazione, ma che nulla comprova circa la data in cui i biglietti medesimi sono stati utilizzati, la quale puo' ricavarsi unicamente dal cosiddetto spiker ossia dal tagliando recante l'indicazione del volo di cui il passeggero ha fruito, che viene applicato sulla copertina del biglietto.

La testimonianza poi del Di Martino Domenico appare assolutamente sospetta, per essere costui fratello del Direttore di Zagarella, notoriamente di proprieta' dei Salvo, e per aver dichiarato che egli, venendo in Sicilia, usufruiva dell'ospitalita' del fratello (rectius dell'albergo, ovverosia dei Salvo).

Peraltro, se il Buscetta si e' indotto a parlare dei Salvo, e' stato per non incrinare la credibilita' delle sue rivelazioni. Non avrebbe egli avuto nessun motivo di coinvolgere il Salvo Ignazio ne' di propalare notizie false su chi, in fondo, gli aveva soltanto resi dei favori.

Peraltro, ai fini del reato ex art.378 CP.,
devesi, per contro dubitare della colpevolezza
dell'imputato. Invero, e'rimasto accertato che la
villa era nella disponibilita' della figlia del Nino,
e nulla vieta che l'Ignazio sia venuto a conoscenza
dell'ospitalita' data al Buscetta in un periodo
successivo.

Va,pertanto, da tale ultimo reato il Salvo
assolto per insufficienza di prove.

Da tener presente che un fratello del
Badalamenti Gaetano e un nipote (poi ucciso) erano
impiegati alla SATRIS o a societa' controllate.

Congrua pena da infliggere per i capi 1 e 10
appare quella di anni 7 di reclusione, risultante
dall'aumento di anni 1 e mesi 6 sulla pena base di
anni 5 e mesi 6 di reclusione per continuazione, a sua
volta conseguente al seguente conteggio (anni 4 di
recl.+ 1/3 per aggrav. di cui al VI comma = anni 5 e
mesi 4 + mesi 2 per art. 112 n.1 CP. = anni 5 e mesi
6). A tale pena consegue l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione
della pena e l'assegnazione ad una casa di lavoro per
la durata di un anno e la misura di sicurezza, stante
la pericolosita' in re ipsa dell'adesione ad un

sodalizio criminoso.

Sangiorgi Gaetano

IL Sangiorgi risulta imputato del delitto di favoreggiamento personale, per aver aiutato il Buscetta a sottrarsi alle ricerche dell'autorita', dopo che lo stesso era evaso dalla Casa circondariale di Torino, ricoverandolo in una villa in Santa Flavia, nelle immediate adiacenze dell'hotel Zagarella.

La villa di Antonino Salvo in cui Tommaso Buscetta e' stato ospitato e' stata destinata alla figlia del Salvo, Angela, coniugata col prevenuto, che dunque ne aveva la disponibilita'. L'immobile e' ubicato nei pressi della villa del suocero e di quella di Ignazio Salvo.

Dall'esame testimoniale di Moavero Antonino, custode della villa, e' emerso che quest'ultimo, nel novembre 1980, aveva visto davanti alla villa del Sangiorgi dei bambini che giocavano e parlavano in lingua straniera (erano, evidentemente, i figli del Buscetta). Egli, allora, aveva telefonato al Sangiorgi

a P a l e r m o

e quest'ultimo gli aveva risposto di non preoccuparsi perche' erano suoi ospiti (VOL.144 f.248). Questa deposizione resa dal Moavero solo dopo essere stato tratto in provvisorio arresto per falsa testimonianza e' tutt'altro che appagante; fra l'altro, sembra impossibile che egli non avesse bussato alla porta della villa e che non avesse visto nessun adulto. Comunque, pur nella sua reticenza, la dichiarazione del Moavero costituisce un indubbio riscontro di quanto affermato dal Buscetta, poiche' conferma che quest'ultimo era ospite nella villa messa a disposizione di Antonino Salvo e che con lui vi erano i familiari; ma in realta' non conferma, altresì, che il Sangiorgi era perfettamente al corrente della presenza di estranei nella villa di sua pertinenza.

Gaetano Sangiorgi interrogato, si e' giustificato, narrando che il suocero, che era il proprietario della villa, di cui egli aveva soltanto la disponibilita', gliene aveva un giorno chiesto le chiavi avvertendolo che gli serviva per un amico senza fornirgli, tuttavia, ulteriori spiegazioni, per cui egli ignorava del tutto quale uso Nino Salvo intendesse fare della villa (VOL.156 f.94 e 95).

L'assunto del Sangiorgi non e' in realta' contraddetto da alcun elemento processuale, ed appare estremamente logico e credibile. Essendo il vero dominus del villino il suocero, non era assolutamente necessario che il Sangiorgi, che non abitava in tale luogo, venisse informato dal suocero dell'uso che egli intendeva fare della dimora.

Va, pertanto, il Sangiorgi assolto con la formula piu' ampia (non aver commesso il fatto).

Sansone Rosario n.1.1.1923

Il Sansone Rosario risulta indicato da Buscetta Tommaso quale affiliato alla cosca di Passo di Rigano.

Il Buscetta, comunque, ha dichiarato di avere appreso della qualita' di "uomo d'onore" del Sansone da altri uomini d'onore, e di non conoscerlo personalmente.

Anzi, in un primo momento lo aveva indicato come facente parte della "famiglia" della Noce, mentre, in un secondo tempo, si era corretto precisando che il Sansone faceva invece parte della "famiglia" di Inzerillo Salvatore, e cioe' di quella di Passo di Rigano.

Appare alla Corte elemento di estrema importanza che le indicazioni di Buscetta Tommaso perfettamente coincidono con quelle rese nel lontano 1973 da Vitale Leonardo (f.452221), che aveva anch'esso indicato il Sansone quale affiliato alla cosca di Passo di Rigano.

E, fatto ancora piu' importante, trovano riscontro in un recente episodio verificatosi nel 1979

ed accertato nel corso del procedimento contro Spatola Rosario ed altri (Vol.193 f.1 e segg.).

Risulta, infatti, che in quell'anno il Sansone si attivo' per far rilasciare un passaporto con false generalita' a tale Gambino John, coimputato di Inzerillo Salvatore, all'epoca, come si e' detto, capo della famiglia di Passo di Rigano (fasc.pers. f.22).

Osserva la Corte che essendo il prevenuto imputato dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis egli appare raggiunto da sufficienti elementi di reita'.

Ed invero, a parte l'indicazione del Buscetta che si e' corretto circa la "famiglia" di appartenenza del Sansone, elementi di estremo rilievo sembrano quelli che fanno capo alle indicazioni del Vitale Leonardo nel lontano 1973, le cui propalazioni allora rimasero del tutto inascoltate, nonche' il contegno del Sansone in favore di tale Gambino John coimputato di Inzerillo Salvatore che come e' noto era il capo della "famiglia" di Passo di Rigano.

Eppertanto, deve affermarsi la responsabilita' in ordine ai reati di cui sopra con la sua condanna alla pena di anni 7 di reclusione (p.b. per art.416 bis 1 e 4 comma C.P. = anni 4 di reclusione + 1/3 per

aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 6 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 + anno 1 per art.81 cpv C.P. = anni 7 di reclusione), di cui uno condonato.

Ad essa conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pp. uu. e legale durante l'espiazione della pena e a pena espiata l'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno.

Inoltre, stante la pericolosità, insita nel tipo di associazione di cui fa parte, va disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Santapaola Benedetto

Del Santapaola e della sua qualita' di "rappresentante" della "famiglia" mafiosa di Catania, ci si e' occupati "ex professo" soprattutto nella parte di questa sentenza concernente l'omicidio di Ferlito Alfio (Capitolo 8/o, Omicidi Ferlito - Dalla Chiesa). Peraltro, della posizione di preminenza del Santapaola anche nell'ambito del traffico di stupefacenti viene trattato in piu' punti della presente sentenza, segnatamente laddove si trattano le posizioni degli imputati Mutolo Gaspare, De Caro Carlo, Ferrera Giuseppe, Ferrera Francesco, Ercolano Salvatore, Gasperini Francesco alle quali pertanto si rimanda.

Intanto sinteticamente sara' opportuno procedere alle seguenti puntualizzazioni.

Buscetta ((Vol.124 f.15), (Vol.124 f.66), (Vol.124 f.67); (Vol.124/A f.13), (Vol.124/A f.84); (Vol.124/B f.60)) e Contorno (Vol.125 f.16), (Vol.125 f.19), (Vol.125 f.43), (Vol.125 f.117),

(Vol.125 f.148) hanno concordemente riferito che il prevenuto e' il capo della "famiglia" di Catania ed il "coro" dei malavitosi che gli attribuisce tale qualita' e' unanime. Il camorrista D'Amico Pasquale ha riferito di avere appreso da Cutolo Raffaele che il Santapaola e' amico dei mafiosi vincenti (Vol.23 f.40 e segg.) e che tramite Faro Antonino egemonizza il controllo delle carceri (Vol.23 f.43) e segg.); lo stesso ha riferito, per quanto concerne le carceri, il camorrista Catapano Guido (Vol.23 f.39); del Santapaola, come si e' gia' riferito, hanno parlato a lungo Epaminonda Angelo ("Nitto Santapaola e' il capo della filiale catanese della mafia palermitana"); Parisi Salvatore (secondo cui e' un fatto perfino ovvio che Ferlito Alfio sia stato fatto uccidere da Santapaola Nitto con l'accordo della mafia palermitana); Saia Antonino (gli unici a Catania che sono mafiosi sono Nitto Santapaola ed il suo gruppo); Miano Roberto (capo della criminalita' organizzata a Catania e' Nitto Santapaola); Maltese Salvatore (mi risulta da voci insistentemente colte in carcere che le cosche mafiose palermitane sono

collegate con quelle catanesi capeggiate dai Santapaola).

Dei rapporti fra Colletti Carmelo e Nitto Santapaola ha parlato anche Colletti Vincenzo, figlio del primo, e dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza del Colletti risultano confermati i contatti fra il Santapaola, Colletti Carmelo (capo della "famiglia" di Ribera) e Ferro Antonio (noto boss di Canicatti').

Inoltre, nell'agenda di Carmelo Colletti era annotata l'utenza della PAM-CAR, cui e' sicuramente interessato il Santapaola (VOL.198 f.268).

I rapporti strettissimi fra Santapaola e Mariano Agate, potentissimo boss di Mazara del Vallo, sono affermati da Saia Antonino e trovano un riscontro non suscettibile di smentite nell'arresto, avvenuto in territorio di Campobello di Mazara il 13.8.1980, del Santapaola mentre era in compagnia, oltre che dei suoi fidi Mangione Francesco e Romeo Rosario, di Mariano Agate.

Dalle indagini bancarie e' emerso, poi, che Caltagirone Francesco Paolo, socio di Greco

Leonardo (boss di Bagheria) nella ICRE, ha emesso, il 21.2.1978, un assegno di lit.4.449.000, all'ordine dell'AVIMEC, che risulta negoziato personalmente da Benedetto Santapaola.

Risulta, altresì, che, il 19.6.1978, l'AVIMEC Trasporti (una società di cui fa parte la sorella del Santapaola, Grazia, e nei cui locali avvenne la riunione di trafficanti di stupefacenti con la partecipazione di Dattilo Sebastiano) ha emesso un assegno di lit.5.000.000 all'ordine di Di Carlo Francesco ("uomo d'onore" della famiglia di Altofonte, in atto detenuto in Inghilterra per traffico di stupefacenti) poi negoziato da Alessandro Vanni di San Vincenzo (anch'egli indicato dal Contorno quale "uomo d'onore").

Al di là, quindi, delle giustificazioni riguardanti gli assegni in questione, sono provati i contatti del Santapaola con altri personaggi di spicco della mafia palermitana e, cioè, con Greco Leonardoe Di Carlo Francesco.

Si è visto anche che, Madonia Giuseppe parlando al telefono con il Maugeri si informava di come stesse il "cacciatore", soprannome con il quale era sicuramente designato Santapaola Nitto

come emerge inequivocabilmente dalla telefonata ricevuta alle ore 18,15 del 21 dicembre 1981 dal Colletti (pag.3206 ordinanza di rinvio a giudizio). Il Madonia Giuseppe era elemento di spicco della mafia di Caltanissetta.

Il coinvolgimento, poi, della organizzazione del Santapaola nel traffico di stupefacenti risulta provato da numerose risultanze processuali.

Si e' ampiamente parlato delle numerose telefonate fra membri di spicco del clan catanese (Condorelli Domenico) e personaggi altrettanto autorevoli della "famiglia" di Rosario Riccobono, certamente attinenti al traffico di stupefacenti e si e' trattato anche di riunioni mafiose, tenutesi a Palermo, cui partecipo' anche Nitto Santapaola, aventi per oggetto l'importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti (v. dich. Gasparini Franco).

E si e' dimostrato come i catanesi, oltre ad un ruolo autonomo nello smercio della droga, svolgessero anche funzioni di supporto ai palermitani nel traffico internazionale di stupefacenti. Al riguardo, le risultanze della istruttoria, ancora suscettibili di approfondimento, sono tuttavia chiarissime, essendo

stato dimostrato che i catanesi di Santapaola, almeno in due occasioni, erano stati incaricati dai palermitani di trasportare ingentissimi quantitativi di eroina, provenienti dal Medio e dall'Estremo Oriente, via mare, nel Mediterraneo, dove li avrebbero consegnati, nei pressi delle coste siciliane, ai natanti dei palermitani.

La stessa uccisione, in Palermo, di Ferlito Alfio, avvenuta sicuramente nell'interesse precipuo del Santapaola, e' la dimostrazione piu' chiara dei suoi legami coi palermitani e le risultanze istruttorie su questo omicidio e sugli altri episodi criminosi della faida contro il clan del Ferlito sono l'ulteriore conferma della capacita' criminale del prevenuto e della sua qualita' di capo della "famiglia" di Catania.

Se queste sono le risultanze, in rapidissima sintesi, a carico del Santapaola, non puo' che concludersi che il prevenuto deve essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere (capo 1), associazione mafiosa (capo 10), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 13 e 17) e commercio di tali sostanze (capo 22).

Per la gravita' dei reati commessi impone la condanna del Santapaola Benedetto alla pena dell'ergastolo e 200 milioni di multa, cui conseguono le pene accessorie.

SANTAPAOLA Benedetto

a) Ha negoziato, in data 21.2.1978, presso il Credito Italiano - sede di Catania -, l'assegno bancario nr.1160536 di lire 4.449.000, emesso a favore dell'AVIMEC S.r.l. da CALTAGIRONE Francesco Paolo. Il titolo e' stato tratto sul c/c nr.38588/20 intrattenuto presso la C.C.R.V.E. - agenzia di Bagheria. CALTAGIRONE Francesco Paolo e' socio di Leonardo GRECO nella ICRE di Bagheria.

b) ERCOLANO Giuseppe, amministratore unico dell'AVIMEC TRASPORTI S.r.l, con sede in Catania, Piazza dei Martiri nr.4, ha tratto in data 19.6.1978, sul c/c nr.26051/88 della Banca Popolare di Catania - agenzia n.5 di Catania -, l'assegno bancario nr.01/085155 di lire 5.000.000 all'ordine di DI CARLO Francesco, il quale lo ha girato a VANNI CALVELLO Alessandro.

Sardina Mercurio

L'appartenenza di Sardina Mercurio all'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e' precipuamente emersa dalle dichiarazioni di Buscetta Tommaso.

Accennando alla famiglia della "Noce", infatti, il boss di Porta Nuova (Vol.124 f.10); (Vol.124/A f.27) e (Vol.124/A f.105) ha compreso il Sardina tra i suoi componenti, dimostrando di conoscerlo molto bene attraverso il particolare - puntualmente riscontrato - delle lenti molto spesse ed il riconoscimento fotografico effettuatone. Contro l'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale si sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt. 416, 416 bis C.P. , 71 e 75 della legge n. 685 del 1975.

A sua volta Contorno Salvatore ha precisato di aver sentito parlare del Sardina (Vol.125 f.11) anche se, con una cautela che dimostra la serietà dello accusatore, ha affermato di non sapere se egli fosse uomo d'onore.

Conseguentemente, risulta chiaro che il Sardina viene raggiunto soltanto da una fonte accusatoria. E, in tali condizioni, secondo i criteri di massima adottati da questa Corte, in mancanza di altri riscontri di ordine obiettivo, così come chiarito in Capitolo I, Parte I Attendibilita' dei c.d. "pentiti" paragrafo 14, le prove non appaiono sufficienti per affermarne la responsabilita' ed il prevenuto va assolto con la formula del dubbio.

Savoca Carmelo

Anche il Savoca Carmelo risulta invischiato nell'organizzazione criminosa facente capo ai Ferrera ed al Santapaola scoperto nella capitale attraverso le indagini della Guardia di Finanza di Roma consacrate nel Rapporto del 17 novembre 1983, concernenti l'identificazione e l'acclaramento di responsabilita' di alcuni spacciatori di medio calibro, individuati quali terminali di una piu' vasta organizzazione criminale.

Il Savoca veniva indicato quale partecipe sicuro dell'organizzazione e, altresì, quale uomo di fiducia e guardiaspalle dei Ferrera, secondo quanto gli stessi militari della Guardia di Finanza aveva potuto constatare de visu (di cui amplius piu' avanti).

Sul conto del predetto, riconosciuto fotograficamente, Dattilo Sebastiano ha riferito che:

- il Savoca e Nino Ferrera lo avevano raggiunto ad Atene quando erano in corso i preparativi per il trasporto, via mare, di 300 chilogrammi di eroina;

- lo stesso Savoca lo aveva prelevato all'Aeroporto di Catania il 14.8.1983, quando esso Dattilo era stato convocato da Giuseppe Ferrera per discutere circa la asserita mancanza dei documenti di navigazione dell'Alexandros T.

Tali dichiarazioni del Dattilo hanno trovato conferma nell'attività istruttoria.

E' stato accertato, infatti che:

- Dattilo Sebastiano era stato prelevato, all'Aeroporto di Catania, da Carmelo Savoca alla guida di una Fiat 127;

- il 22.5.1983, il Savoca aveva telefonato alla moglie che era in procinto di partire per Milano e per Atene con altre persone (Fot.114784) (Fot.114785);

- il Savoca aveva alloggiato presso l'hotel "Four seasons" di Glifada (Atene) dal 25 al 26.5.1983, contemporaneamente a Ferrera Antonino (si ricordi che il sequestro della Alexandros G, con oltre duecento chilogrammi di eroina, nel canale di Suez, e' avvenuto il 24.5.1983 e che il Ferrera risulta presente nel medesimo albergo dal 23 al 27.5.1983).

Le intercettazioni telefoniche e le altre indagini della Finanza confermano, poi, il ruolo del Savoca nell'organizzazione.

Si ricordano, al riguardo, la telefonata dall'utenza romana del coimputato Ierna Salvatore a quella di Carmelo Savoca, intestata al cognato Francesco Giancarlo (Fot.114672); quelle fra la moglie del Savoca e la convivente di Giuseppe Ferrera, di cui si apprende che Pippo (Giuseppe Ferrera) era fuori Catania con Marcello (Bonica) e Melo (Carmelo Savoca) era con Torrisi (Orazio) (Fot.114758); quella fra Carmelo Savoca e l'avv. Francesco Savoca, in cui si fa' cenno di "Pippuzzo" (Giuseppe Ferrera) (Fot.114872) - (Fot.114874); quella fra Carmelo Savoca e la convivente di Giuseppe Ferrera (Fot.114789); quella fra il Savoca ed Orazio Torrisi in ordine alla presenza a Catania di Dattilo Sebastiano (Fot.114791), (Fot.114816) - (Fot.114817)

E' stato constatato, poi, direttamente dai militari della Finanza che il Savoca e Murabito Concetto facevano da guardiaspalle anche a Francesco Ferrera (Fot.114843) e che il Savoca, molto probabilmente, e' coinvolto nella gestione delle bische clandestine.

Infatti, il cognato di Carmelo Savoca, Nunzio Barbagallo, e' interessato alla gestione del club culturale Verga di Catania, nel quale si pratica il gioco d'azzardo e ivi sono state intercettate telefonate fra il Nunzio e Franco (Francesco Ferrera) (Fot.114792) - (Fot.114793); ed il Savoca risulta socio del club (Fot.114827). Inoltre, il 12.7.1983, dall'utenza del club culturale Verga tale "Iuzzu" non meglio identificato effettuava una telefonata alla Perla Ionica e chiedeva di Gambino o Santapaola (in altra parte di questa sentenza-ordinanza si e' riferito che, in quel periodo, presso il complesso alberghiero "La Perla Ionica", era alloggiata la famiglia di Nitto Santapaola (Fot.114793).

Infine, il 21.7.1983, durante una perquisizione domiciliare effettuata dalla Finanza nel circolo in questione, i finanzieri rimasti davanti all'ingresso notavano arrivare Nunzio Barbagallo e Carmelo Savoca i quali, pero', si astenevano dall'entrare perche' altri, fermi nei pressi, li avvertivano che, all'interno, c'erano i "cacucciuliddi" (carciofini = i finanzieri) (Fot.114800) - (Fot.114801).

I riferimenti puntuali del Dattilo che peraltro ricevono conferma dalle indagini della

Guardia di Finanza sopra riassunte, hanno ricevuto come fatto notare in altra parte della presente sentenza tali e tanti riscontri, da non lasciare alcun argine di credibilita' ai tentativi disperati di ritrattazione che lo stesso Dattilo, evidentemente all'uopo opportunamente sollecitato da fonti interessate, ha cercato di inserire nel processo, attraverso lettere inviate alla Corte, pur avendo rinunciato alla sua partecipazione fisica al dibattimento.

Consequentemente gravi e persuasivi elementi di reita' raggiungono l'imputato per quanto si attiene al capo 20 dell'imputazione che riguarda il traffico di droga rivelato dalle indagini della Guardia di Finanza di Roma.

Per contro, non si ritiene si abbiano le prove sicure dell'inserimento dello stesso prevenuto anche nell'associazione per delinquere di cui al capo 9. Di conseguenza, nel bilanciamento, di prove a carico (vicinanza col gruppo dei Ferrera Santapaola, certamente inserito in "cosa nostra") ed a favore (esclusiva finalizzazione delle sue attivita' nell'ambito dello spaccio di droga) stima la Corte di dovergli accordare il beneficio del dubbio.

Adeguata appare relativamente al capo 20 la pena di anni 4 di reclusione e L.30.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie cui in dispositivo.

Savoca Giuseppe

Denunciato con Rapporto 13 luglio 1982 redatto dalla Squadra Mobile e dai Reparto Operativo dei CC. di Palermo (c.d. dei "161") insieme con tanti altri personaggi di spicco dell'ambiente mafioso, su di lui confluiscano ben quattro fonti accusatorie, delle quali le prime due particolarmente informate e precise.

Gia' nel predetto Rapporto si metteva in risalto la sua vicinanza al gruppo egemone di "cosa nostra", e particolarmente ai c.d. corleonesi ed il Greco Michele che li assecondava nel loro progetto di asservimento dell'organizzazione criminosa ai loro voleri, desumendola dal fatto che Savoca Salvatore e Casella Antonino furono fermati dinanzi la villa del Greco Michele.

Dal loro atteggiamento di attesa gli inquirenti desunsero che essi erano in attesa di qualche altro personaggio e presumibilmente il Savoca Giuseppe e lo Spadaro Masino.

L'indicazione poi della Polizia, desunta piu' che altro da fonte confidenziale che il Savoca

Giuseppe fosse il capo della "famiglia" di Brancaccio e' rimasta pienamente confermata dalle rivelazioni di Buscetta Tommaso il quale, nel precisare che il capo della "famiglia" di Brancaccio era stato Di Maggio Giuseppe, fece presente di aver appreso da Badalamenti Gaetano che il Savoca ne aveva preso il posto (Vol.124 f.18-19).

Il Buscetta ha altresì fatto presente di aver conosciuto il Savoca Pino fin dal 1956 o 1957 per essere stato insieme con lui arrestato in quel di Taranto per contrabbando di Kg.85 di t.l.e.. Di aver saputo al suo rientro dal Brasile che il Savoca era divenuto "uomo d'onore" ed un contrabbandiere di vasta portata di sigarette estere.

Infine, ha rivelato che ritornato a Palermo nel giugno 1980, avendo constatato notevole benessere economico che aveva investito un po' tutti i membri di "cosa nostra", era stato informato da Bontate Stefano che cio' era dovuto agli enormi introiti del traffico di stupefacenti.

In quella occasione il Bontate che giudicava negativamente l'inserimento di "cosa nostra" nel traffico predetto ritenendo che ne avrebbe cagionata la rovina, ebbe a dirgli che all'origine di

tutto cio' vi era stata l'iniziativa di La Mattina Nunzio che nella sua attivita' di contrabbandiere di tabacco aveva avuto modo di avvicinarsi alle fonti di produzione dell'eroina. Egli, fiutata la facile occasione di enormi guadagni era riuscito a convincere gli esponenti di "cosa nostra" ad abbracciare il traffico della droga.

Ad un certo punto avvenne che l'approvvigionamento della materia prima era riservata all'attivita' di Spadaro Tommaso, La Mattina Nunzio e Savoca Pino, i quali pero' lavoravano ognuno per conto proprio e mantenendo gelosamente segreti i propri canali. Gli altri partecipavano solo finanziariamente a tale lucrosissima attivita' nel senso che si quotavano per finanziare l'acquisto e la raffinazione dell'eroina, ritirando poi da laboratori palermitani il prodotto finito....." (Vol.124 bis f.108, 109).

L'altra fonte, precisa e concordante con quella del Buscetta si riscontra negli interrogatori di Contorno Salvatore che si e' intrattenuto a lungo sull'importante ruolo del Savoca all'interno di "cosa nostra" in generale e su quello in particolare, da lui svolto nel traffico di stupefacenti. E cio' sia nel corso della formale

istruzione, sia anche in dibattimento (Vol.125 ff. 9, 63, 66, 91, 92, 118, 132, 140, 144, 145, 148, 155, 175, 201, 202) (Ud.15-16 aprile 1986).

Il Contorno concorda con il Buscetta nell'indicare il Savoca come rappresentante della famiglia di Brancaccio (Vol.125 f.9) e uomo d'onore come del resto suo fratello Vincenzo (Vol.125 f.63), mentre il suo "vice" era Manuli Antonino (Vol.125 f.66).

Ricorda, quindi, come Di Pieri Pietro gli fosse stato presentato da Savoca Pinoe da Bontate Stefano come capo-decina della famiglia di Brancaccio (Vol.125 f.132) e come Lo Jacono Antonino, genero di Di Maggio Giuseppe, si occupasse attivamente del commercio di droga assieme a Savoca Pino ed al cognato Di Maggio Pietro, arrestato a Terni perche' trovato in possesso di mezzo chilo di eroina (Vol.125 f.140).

Aggiunge, inoltre testualmente: (Vol.125 f.145):

- "Dei Savoca conosco come uomini d'onore i due fratelli Giuseppe e Vincenzo. Ribadisco che anche quest'ultimo e' soprannominato "u siddiatu". Non conosco altri Savoca Vincenzo siano o non siano anch'essi cosi' soprannominati..... I Savoca erano

i

c a p i

del contrabbando di sigarette; poi sono passati al commercio di droga".

Tornando a parlare di Di Peri Gaetano, aggiungeva: "Confermo quanto gia' dichiarato in ordine a Di Peri Gaetano, che mi fu presentato come uomo d'onore da Di Maggio Giuseppe e da altri che in questo momento non ricordo. Faccio presente che e' persona che si e' enormemente arricchita poiche' e' molto vicina, al gruppo Savoca (mi risulta che una delle figlie del di lui fratello Di Peri Pietro ha sposato uno dei Savoca) ho tutti i motivi per ritenere che si sia perfettamente inserito nel traffico di droga, del quale come ho gia' detto i Savoca attivamente e proficuamente si occupano" (Vol.125 f.148).

Sempre a proposito del coinvolgimento dei Savoca nel traffico di droga: "Quanto ai Savoca posso dire che costoro non avevano, per quanto mi risulta, una propria raffineria bensì si occupavano della importazione della morfina base in collegamento con La Mattina Nunzio.

Per la raffinazione si appoggiavano ai Vernengo che sicuramente avevano una propria raffineria ed avevano fama di esperti chimici, nonostante io della ubicazione del loro laboratorio all'epoca non abbia mai avuto esatte notizie.

Tutte le suddette circostanze erano comunemente conosciute nell'ambiente di Cosa Nostra e sono state da me apprese non per particolari confidenze fattemi da quello o da quell'altro uomo d'onore (tranne per le particolari confidenze che ho piu' sopra riferito) bensì in quanto tutti erano a conoscenza di questi traffici e delle loro modalita'" (Vol.125 f.155).

La terza fonte accusatoria e' rappresentata dalle propalazioni di Calzetta Stefano il quale sul punto appare assai informato. Infatti in un suo interrogatorio ha testualmente dichiarato:

- "Un'altra famiglia che e' collegata con le altre e' quella dei Graviano che sono molto ricchi perche' posseggono terreni e appartamenti in gran numero. La fabbrica di manufatti in cemento costituisce un paravento per le attivita' illecite dei Graviano che sono molto uniti ai mafiosi della Kalsa.

Del clan dei Graviano fanno parte: Pino Battaglia il cui fratello Antonino fa la spola tra Palermo e Milano a bordo di una Jetta trasportando eroina; un macellaio con esercizio in una traversa di Corso Vittorio Emanuele denominato "u parrineddu" e che riconosco nella fotografia riproducente le
sembianze di Di Gaetano

Giovanni. In questi ultimi tempi ho notato il Graviano Filippo, figlio di Graviano Michele ucciso, trattenersi alla Kalsa unitamente a Pino Battaglia, a Nino Battaglia e al Di Gaetano ed altri pregiudicati facenti parte dei gruppi Spadaro, Savoca e Lucchese" (Vol.11 f.44).

D'altra parte le dichiarazioni del Calzetta hanno ricevuto un preciso e puntuale riscontro oggettivo in occasione dell'arresto del Savoca Giuseppe.

Ed, invero, Savoca Giuseppe in data 1.9.82 in Brancaccio veniva controllato dalla Polizia con il Di Gaetano Giovanni e con Graviano Filippo (Vol.10 f.57). Datosi alla latitanza, venne arrestato mentre si trovava nascosto in un edificio con la moglie, e con Graviano Benedetto e Battaglia Giuseppe (Vol.99/A f.38). Gli stessi Graviano Filippo e Di Gaetano Giovanni, poi, venivano sorpresi insieme dalla Polizia ed arrestati nell'agosto del 1985, mentre, pur latitanti, circolavano su di un'auto nei dintorni di Trabia.

Non vi poteva, quindi, essere migliore prova dei collegamenti del Savoca con i Graviano,

con i Battaglia e con il Di Gaetano, tutti uomini della sua famiglia, due dei quali lo "scortavano" durante la sua latitanza.

Altro importante dato da sottolineare e' come alle nozze della figlia Benedetta fossero stati invitati i Greco, gli Spadaro, Casella Antonino, Adelfio Francesco, Di Salvo Nicola, Di Gaetano Giovanni, Scavone Gaetano, Abbate Salvatore, Lo Nigro Francesco, Carollo Gaetano (rapp. (Vol.10 f.57)) come si vede trattasi di un lungo elenco di persone che costituiscono il Gotha della mafia palermitana, con particolare riguardo ai soggetti che piu' si distinguevano nello spaccio di stupefacenti.

Sentito in merito agli oltre duecento nominativi segnati nell'elenco degli invitati, Corrao Attilio, lo "sposo" dichiarava di conoscerne solo sei. Interessante, comunque, e' notare come il Corrao fosse dipendente della "Immobiliare Malaspina" di Sanseverino Domenico, con mansioni di addetto alle vendite di appartamenti e con uno stipendio mensile di un milione, somma che lo stesso Corrao divideva in lit. 240.000 mensili per la locazione dell'appartamento ove era andato a vivere, lit. 650.000 mensili per la rata di una "Volvo", auto

che si andava ad aggiungere ad una "Alfetta 2000" e ad una "Honda 1000" gia' interamente pagate.

Il Di Gaetano "parrineddu", controllato con il Savoca e Graviano Filippo, nonche' invitato alle nozze Corrao -Savoca, veniva arrestato nell'agosto del 1985 proprio con Graviano Filippo e cio' ad ulteriore riprova della esattezza delle dichiarazioni del Calzetta e del Contorno che sempre hanno indicato, come facenti parte dello stesso gruppo mafioso, il Savoca, il Di Gaetano, i Graviano ed i Battaglia.

Anche Sinagra Vincenzo - senza citare episodi specifici - indicava nel Savoca un grande contrabbandiere di sigarette e droga (Vol.1/F f.373).

Peraltro il Savoca Giuseppe, attraverso i risultati di specifiche indagini e' risultato interessato a diverse societa': per tutte, si veda la vicenda della Edilferro" (rapporto volume 1, fogli del rapporto 38-39 e 78-79), tipico esempio dell'ulteriore ascesa economica dei gruppi Savoca - Spadaro - Marchese - Greco dopo gli omicidi di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo.

In altra parte della presente ordinanza si e' sottolineato il ruolo del Savoca nel traffico di stupefacenti, nonche' la sua responsabilita', come rappresentante della famiglia di Brancaccio, nei vari omicidi della "guerra di mafia".

Giova solo sottolineare l'importanza del quartiere Brancaccio, regno incontrastato del Savoca, nella mappa del crimine palermitano, un quartiere destinato a insediamenti industriali e segnato dalla protervia mafiosa, dai continui danneggiamenti, estorsioni, omicidi tutti legati al controllo ad allo sfruttamento di quel poco di industria esistente in questa Citta'.

Da quanto sopra riassunto emerge chiaramente che a carico del Savoca sussistono per tutti i reati a lui ascritti - fatta eccezione di tutti gli omicidi in ordine ai quali ultimi va osservato che non sussiste alcuna prova dell'inserimento del Savoca nella "commissione" o "cupola": onde egli va assolto da tali reati con formula piena -. Stante la sua notevole attivita' e il suo "peso" nella organizzazione appare adeguata la pena di anni 22 di reclusione e L.180.000.000 di multa (p.b. art. 416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 reclusione +1/3 per V comma = anni 5 e mesi 6 reclusione + art. 7 legge n. 565 del

1965 = anni 6 reclusione + 81 cpv C.P. = anni 6 e mesi
6 reclusione-

p.b. art. 75 3 comma L. n. 685/75 = a. 15 recl.
e 140 mil. di multa + aumento ex comma quarto art. 75
L.685/75= anni 15 mesi 2 e L.150.000.000 + art. 81
C.P.cpv. = anni 15 mesi 6 e 180 mil. di multa.

Savoca Salvatore

Osserva la Corte che in realta' nei confronti del prevenuto Savoca Salvatore sussistono due elementi di accusa che ad un esame appena appena approfondito mostrano la loro scarsa consistenza e la loro labilita'.

Il primo consiste nel fatto che il 13 gennaio 1982 il giudicabile venne identificato insieme con Casella Antonio (fratello di Casella Giuseppe) socio, con altri della Edilferro, dinanzi l'abitazione del Greco Michele in Ciaculli.

L'altro elemento consiste nel riconoscimento fotografico operato dal Sinagra come elemento gravitante nella cosca di Corso dei Mille.

Secondo le direttive e le posizioni di principio cui la Corte si e' ispirata, particolarmente nel giudicare di situazioni espresse in termini generici (come quella relativa all'appartenenza all'associazione "cosa nostra") l'indicazione del Sinagra, sicuramente attendibile per la sua sincerita', ma pur sempre equivoca, provenendo da

personaggio il quale, pur cooperando con la cosca di Corso dei Mille in maniera attiva e fattiva, non si trovava all'interno dell'associazione "cosa nostra", bensì ai margini.

E poiché il primo elemento indicato dall'accusa appare del tutto evanescente, questa Corte ritiene di dover assolvere l'imputato dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Savoca Vincenzo n.20.5.1931

Di Marco in un brano delle proprie dichiarazioni istruttorie parla di un personaggio denominato "u siddiatu" quale complice nella rapina in danno di Quadrini, Savoca Vincenzo di Luigi e' risultato completamente estraneo a tale episodio delittuoso.

Lo stesso Sinagra Vincenzo, infatti, aveva confermato l'estraneita' dell'imputato a tale rapina e l'equivoco era sorto proprio perche', tra i partecipanti a detto fatto, era stato indicato un personaggio della Kalsa inteso "u siddiatu".

Salvatore Contorno, parlando della famiglia di Brancaccio, inseriva tra i membri della stessa Savoca Vincenzo inteso "u siddiatu" (Vol.125 f.9). Piu' oltre (Vol.125 f.63) il Contorno specificava come gli risultassero essere uomini d'onore Savoca Giuseppe e suo fratello Vincenzo, mentre non sapeva se il cugino degli stessi, altro Vincenzo, lo fosse.

Riconosceva, quindi, nella foto n.5 Savoca Vincenzo "u siddiatu" (Vol.125 f.73),

precisando: "Dei Savoca conosco come uomini d'onore i due fratelli Giuseppe e Vincenzo. Ribadisco che anche quest'ultimo e' soprannominato "u siddiatu". Non conosco altri Savoca Vincenzo, siano o non siano anch'essi cosi' soprannominati. Il Savoca Vincenzo mi fu presentato come uomo d'onore da Masino Spadaro all'interno di un bar sito nella via Stabile sulla sinistra proveniente dal mare tra la via Roma e la via Ruggero Settimo. Come uomo d'onore conosco altresì suo cugino Rosolino, detto "l'avvocato", presentatomi da Franco Mafara. I Savoca erano i capi del contrabbando di sigarette poi sono passati al commercio di droga (Vol.125 f.145).

Parlava, quindi, dei Savoca in riferimento al loro inserimento nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.148), (Vol.125 f.155).

In data 19.6.85 (Vol.125 f.201), il Contorno, messo di fronte alle esatte foto dei due Savoca Vincenzo (fu Gaetano e di Luigi) - essendovi stato in precedenza un errore di inserimento delle relative foto nell'albo fotografico -, precisava:

"La S.V. mi fa notare che nei miei precedenti interrogatori ho indicato come "uomo d'onore" Savoca Vincenzo fratello di Savoca Giuseppe e che tuttavia nel corso del riconoscimento fotografico ho indicato invece la fotografia di Savoca Vincenzo di Luigi che risulta essere non fratello bensì' cugino di Giuseppe Savoca.

Chiarisco che la persona da me conosciuta come "uomo d'onore" e' quella di cui ho indicato l'immagine fotografica e che non ho alcun dubbio in proposito perche' trattasi di una fisionomia molto caratteristica. So che e' persona interessata all'Edilferro". Io ho sempre ritenuto che si trattasse del fratello di Pino Savoca e non del cugino".

In realta',quindi, il Contorno, dopo averlo indicato come membro della famiglia di Brancaccio, aveva precisato che egli era fratello di Giuseppe. Nel riconoscimento fotografico di cui sopra riconosce invece il cugino,cioe' l'attuale imputato. Buscetta lo indica come il cugino di Giuseppe, ma precisando che egli gli appare un un individuo inoffensivo e come "un pesce fuor d'acqua "Non ne riconosce la fotografia.

Permangono, pertanto, dei dubbi sulla sua puntuale individuazione, che si rafforzano proprio sulla base delle indicazioni sulla sua personalita' non consona all'affiliazione ad un'organizzazione criminale, avanzate nientemeno che dal Buscetta, e cio' nonostante che l'esattezza dell'attribuzione del nomignolo (comune,peraltro anche ad altri) risulti confermata attraverso l'indicazione di Savoca Salvatore, suo cugino.

Va adottata,quindi, per i reati associativi di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. la formula dubitativa, mentre egli va assolto per non aver commesso il fatto dai reati relativi agli stupefacenti, stante che il fatto che egli fosse dedito al contrabbando dei tabacchi, non puo' da solo assurgere a piena dignita' di prova nei suoi confronti anche a riguardo allo spaccio di droga.

Peraltro l'esistenza di un altro "siddiatu" (Buscemi Salvatore, in quanto poi identificato dal Di Marco compartecipe del Sinagra e del Di Marco stesso nella rapina Quadrini) complica ulteriormente l'identificazione.

Ne' va sottovalutato il fatto che alla ripresa dell'Edil Ferro egli non fu piu' incluso fra i soci della predetta societa'.

Scaduto Giovanni

Si e' pervenuti all'identificazione di tale imputato in seguito alle dichiarazioni di Buscetta Tommaso il quale, nel corso del suo lungo interrogatorio (Vol. 124 f. 6) aveva tra l'altro riferito di avere appreso da parte di Bontate Stefano che era stato nominato capo-mandamento della "famiglia" di Bagheria un parente, originario o acquisito del Greco Michele, che il Bontate gli aveva una volta mostrato di lontano e che egli ricordava si chiamasse Greco.

Come ha confermato peraltro al dibattimento Ud. 3 aprile 1986 il Bontate si era con lui lamentato di tale nomina, che gli appariva un atto di prepotenza da parte del Greco, anche perche', come capo-mandamento il "parente" del Greco Michele era entrato a far parte della c.d. "commissione", bruciando cosi' le tappe della sua "carriera" in seno a cosa nostra.

Successivamente sempre in sede istruttoria il Buscetta aveva riconosciuto la persona di cui aveva parlato nella fotografia di Scaduto

Giovanni, anche se non poteva esserne assolutamente certo avendolo visto di sfuggita.

Peraltro i dubbi che potevano sorgere sono stati superati sulla base delle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale nel suo interrogatorio (Vol.125 f.5) ha indicato proprio nello Scaduto Giovanni, genero di Greco Salvatore, l'affiliato di "cosa nostra" che aveva il nominale incarico di capo-mandamento; soggiungendo, pero', che costui era, in realta', una figura coreografica perche' le funzioni correlative alla carica erano in realta' esercitate dal Greco Leonardo.

Stando cosi' le cose, osserva la Corte che non puo' ritenersi che lo Scaduto abbia affettivamente parte della c. d. "cupola", stante che anche tali funzioni erano esercitate dal Greco Leonardo. E quindi egli deve essere mandato assolto con formula piena di tutti gli omicidi che a tal titolo gli sono stati addebitati.

Tuttavia nonostante le vibrato proteste di innocenza dell'imputato le emergenze istruttorie hanno messo in luce come l'attivita' dello Scaduto in seno all'Ente di Credito di cui faceva parte fosse rivolta, in modo sfacciatamente emergente dalle

indagini all'uopo eseguite, a legittimare operazioni bancarie da parte di soggetti chiaramente inseriti nella organizzazione mafiosa.

Invero, e' risultato che sul conto corrente di Catalano Onofrio, appartenente alla famiglia di Ciminna e gia' coinvolto in un incontro avvenuto "all'Extrabar" di Palermo tra mafiosi palermitani e statunitensi, sono risultati versati alcuni vaglia cambiari dello importo di lire 10.000.000 ciascuno, facenti parte di un gruppo di cinquanta vaglia del complessivo importo di lire 500.000.000, emessi con fondi prelevati da libretti di deposito a risparmio al portatore di pertinenza di Tommaso Spadaro .

Due di questi, per complessive lit.20.000.000, sono stati negoziati proprio da Scaduto Giovanni, mentre numerosi altri sono stati negoziati da personaggi di tutto spessore mafioso quali Catalano Onofrio (per lire 40.000.000), Grado Giacomo (per lire 50.000.000), Salvatore Greco Ferrara (per lire 30.000.000), Prestifilippo Giovanni (per lire 20.000.000), La Rosa Antonino (per lire 10.000.000), Greco Salvatore, padre di "Giovannello" (per lire 40.000.000), Bisconti Pietro (per lire

10.000.000), Greco Leonardo (per lire 10.000.000), Caltagirone Francesco Paolo, socio di Greco Leonardo della ICRE (per lire 40.000.000), Gargano Carmelo, altro socio di Greco Leonardo (per lire 10.000.000), Alfano Pasquale (per lire 10.000.000), Priolo Salvatore, genero di La Mattina Nunzio (per lire 10.000.000), Oliveri Giovanni, socio della OLIMAR di Filippo Marchese (per lire 10.000.000) e Ingrassia Ignazio (per lire 20.000.000).

Tale operazione bancaria, dunque, nella quale risulta coinvolto Scaduto Giovanni, dimostra in maniera inconfutabile il collegamento "circolare" esistente tra importanti "famiglie" di mafia facenti capo a Bontate (attraverso i Grado), Greco Michele (attraverso il fratello Salvatore), Greco Leonardo, i Corleonesi (attraverso Prestigiacomo Salvatore e i Brusca), Spadaro, Marchese, Inzerillo (attraverso Seidita Ignazio).

Ne' va dimenticato che costituisce riprova degli stretti rapporti - non solo dovuti all'affinita' - intercorrenti tra l'imputato e il suocero Greco Salvatore, l'accertata negoziazione da parte di quest'ultimo di quattro assegni circolari all'ordine

di Scaduto Salvatore, richiesti, in data 20/4/76, dal prevenuto utilizzando provvista prelevata dal deposito a risparmio n.1064869/52 allo stesso intestato - (v. scheda bancaria dello Scaduto Giovanni che piu' sotto viene riportata).

Peraltro, tali elementi che fanno intendere come lo Scaduto fosse rimasto invischiato nell'associazione che lo aveva asservito anche nell'ambito professionale, confermando con cio' in pieno le dichiarazioni del Buscetta e del Contorno, non depongono univocamente di certo per un suo coinvolgimento anche nel traffico di droga, facente capo al suocero.

E pertanto questa Corte ritiene in ordine ai reati relativi al traffico di stupefacenti di assolverlo sia pure con formula dubitativa.

Devesi poi considerare che il coinvolgimento dello Scaduto nell'associazione "cosa nostra" sara' stato dovuto principalmente ai vincoli di affinita' che lo legano al Greco Salvatore (detto il "senatore"). E tale elemento va riconosciuto dalla Corte con la concessione delle attenuanti generiche.

Per cui la pena adeguata per i reati in ordine ai quali viene affermata la responsabilita' dello

Scaduto, appare a questa Corte quella di anni quattro di reclusione (p. b. anni quattro di reclusione + un terzo per il sesto comma art. 416 bis C.P. uguale anni cinque e mesi quattro + mesi due per art. 112 n. 1 C.P. uguale anni cinque e mesi sei meno un terzo uguale anni tre e mesi otto piu' mesi quattro art. 81 C.P. uguale anni quattro).

SCADUTO Giovanni

a) Ha richiesto, in data 20.4.1976, presso la C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - i seguenti assegni circolari all'ordine del Dott. Salvatore SCADUTO fu Giovanni:

n.301462758 di lire 150.000;

n.310462759 di lire 150.000;

n.400474217 di lire 2.000.000;

n.400474218 di lire 2.183.546,

negoziati da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927.

La provvista utilizzata per richiedere i titoli e' stata prelevata dal Deposito a Risparmio nr.1064868/52 allo stesso intestato.

Scaglione Salvatore

Di Scaglione Salvatore - soprannominato "Toto' l'uvaru" perche' dedito, in passato al commercio di uova e pollame - ha parlato Tommaso Buscetta nel tratteggiare, nel corso del suo lunghissimo interrogatorio, l'organigramma della famiglia della "Noce" di cui il prevenuto, prima di venir sostituito dal Picone Giusto, era il capo.

Lo Scaglione, gia' detenuto all'Ucciardone insieme a Tommaso Buscetta all'epoca del processo dei 114, e' stato indicato dal predetto, che lo ha riconosciuto fotograficamente, come alleato dei Corleonesi e successore, all'epoca della ricostituzione di "Cosa Nostra" del vecchio capo - famiglia, Calcedonio Di Pisa ((Vol.124 f.10) e (Vol.124 f.26)) nonche' componente della "commissione" o "cupola" (Vol.124 f.85) e (Vol.124 f.88).

Nonostante l'alleanza coi Corleonesi, tuttavia, Buscetta ha riferito di avere appreso della scomparsa dello Scaglione da Gaetano Badalamenti e la circostanza - sia pure in termini

dubitativi - e' stata confermata da Salvatore Contorno che ha insistito sulla di lui appartenenza, quale capo, alla famiglia della Noce (Vol.125 f.11).

Cio' ha trovato poi riscontro nelle dichiarazioni di Faldetta Luigi, il quale (13/10/1984) ha rivelato senza mezzi termini, la proterva ed insistente attivita' estorsiva posta in essere, in suo danno, dallo Scaglione con determinazione e modalita' tipicamente mafiose.

In particolare, Faldetta ha riferito che, mentre costruiva in via Tricomi di Palermo, lo Scaglione pretese di acquistare due appartamenti alla meta' del loro prezzo di mercato, per di piu' pagando meta' del voluto.

Egli ha poi riferito che, in altra occasione, avendo iniziato a costruire in Corso Calatafimi, era stato oggetto di manovre estorsive di cui riuscì a venire a capo solo allorquando vendette allo Scaglione due appartamenti per il prezzo di lire 25.000.000, in luogo dei settanta che gli stessi valevano.

Infine, lo Scaglione privo' il Faldetta di un terreno esteso mq.650 (corrispondendogli l'irrisoria somma di lit.14.000.000) su cui costruì

una palazzina con materiali in gran parte fornitigli gratuitamente dallo stesso Faldetta, mentre altri materiali pretese per la costruzione di un capannone adiacente alla sua abitazione, e adibito ad allevamento di conigli.

Per ultimo, in occasione del matrimonio della figlia, egli pretese dal Faldetta il "cadeau" di un candelabro di cristallo del valore di lit.830.000. Ma su Scaglione Salvatore ha riferito anche Salvatore Contorno il quale ha indicato che il predetto e' uomo d'onore della famiglia della "Noce" in seno alla quale ha la qualifica di rappresentante (anche se si e' dimostrato scettico sulla esistenza in vita dello stesso) ed ha aggiunto che lo Scaglione era molto amico di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo e che l'amante di quest'ultimo e quella dello Scaglione abitavano nello stesso palazzo (Vol.125 f.11) e (Vol.125 f.30).

Sulla scorta pertanto delle sopra riassunte risultanze istruttorie, emerge inequivocamente il coinvolgimento dello Scaglione nell'associazione mafiosa cosa nostra.

E, pertanto, in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71, 74 e 75 L. N. 685/75 va

affermata la sua responsabilita' ed egli va condannato alla pena di anni ventitre' e lire duecento milioni di multa, nonche' a quelle accessorie specificate nel dispositivo.

Essa risulta cosi' composta:

in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni 11 di reclusione, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art. 416 bis, II e IV comma C.P. anni 7 di reclusione + aumento di 1/3 per l'art. 416 bis, IV comma, C.P. = anni 9 e mesi 4 + mesi 4 per art. 112 n.1 C.P. = anni 9 e mesi 8 + mesi 4 per art. 7 legge n. 575/65 = anni 10 + art. 81 per 416 C.P. = anni 11 di reclusione);

in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22, si reputa adeguata la pena di anni 12 di reclusione e L.200 milioni di multa (pena base anni 5 e L. 90 milioni per art. 71 legge N. 575/65 = aumento di 1/3 per art. 74 n. 2 = anni 6 e mesi 8 di reclusione e L.120 milioni di multa + aumento di 1/2 per art. 74 I cpv. = anni 10 e L. 180 milioni di multa + art. 81 cpv. per art. 75 II e IV comma, legge 685/75 = anni 12 di reclusione e L. 200 milioni di multa).

Per gli omicidi addebitatigli come membro della "commissione" secondo i criteri da questa Corte seguiti e dettagliatamente esposti in Cap. quarto parte seconda, nonché in Cap. primo parte seconda, profili: Contorno, paragr. 6, non essendosi rinvenuto alcun interesse concreto e specifico dello Scaglione alla commissione degli stessi egli va mandato assolto per insufficienza di prove: eccettuati quelli del Prof. Giaccone e del Di Gregorio Salvatore, per cui va assolto con formula piena, per il fatto che la Corte li ha ritenuti come episodi non legati alla guerra di mafia, bensì determinati da interessi singoli.

Scalia Giuseppe

Lo Scalia Giuseppe , gia' esercente il mestiere di barbiere in un negozio di Via Rudini' e' stato indicato dal Calzetta come elemento particolarmente pericoloso, in quanto collegato con il clan degli Zanca ed anche al D'Angelo Giuseppe, con i quali egli si distingueva nell'attivita' estortiva in danno dei commercianti della zona.

Sempre secondo il Calzetta il prevenuto e il D'Angelo (cugino di Zanca Melo) agendo sotto la direzione di quest'ultimo svolgevano opera di "persuasione" nei confronti di coloro che venivano invitati, al fine di non esser disturbati nel loro lavoro, a versare una tangente.

Della vicinanza del prevenuto allo Zanca avrebbe testimonianza la circostanza che egli aveva imposto come guardiano di un cantiere di Via dei Picciotti un fratello dello Scalia a nome Nino.

Osserva la Corte che gli elementi addotti dal Calzetta non hanno trovato altri riscontri nel

processo e sembrano, di per se' stessi, troppo generici e labili per servir di base ad una affermazione di responsabilita'.

Stimasi, pertanto, di dover assolvere il prevenuto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Scavone Gaetano

E' elemento certamente inserito nella organizzazione criminale di cui ci si occupa, ed in particolare nella "famiglia" dei Savoca, con i quali e' imparentato.

Invero, egli viene inchiodato dalle dichiarazioni di Vitale Leonardo che, nel lontano 1971, lo indica come membro della famiglia di Porta Nuova, il quale aveva coadiuvato Pinu u' tranquillu (ovverosia Baldi Giuseppe) nel recupero della refurtiva oggetto del furto in danno di Franco Scrima nel suo negozio di abbigliamento.

Tale elemento va posto nel dovuto risalto, e puo' ben essere da questa Corte esaminato e congruamente valutato, con tutto il peso che le dichiarazioni del Vitale hanno assunto dopo il suo omicidio avvenuto nel dicembre 1984, e alla luce delle successive esperienze, in seguito alle rivelazioni convergenti del Buscetta e del Contorno sulla struttura, organizzazione e organigramma di "cosa nostra".

Peraltro, dalle propalazioni del Calzetta, le asserzioni del Vitale ricevono puntuale conferma, ancorche' il medesimo Calzetta - che vede dall'esterno soltanto i movimenti e gli avvenimenti dell'organizzazione mafiosa lo - collochi in famiglia diversa da quella cui egli, invece, appartiene, avendo cura d'indicare la sua casa in costruzione come luogo di riunione della congrega.

Avvenimento codesto che egli poteva ben seguire dal di fuori e che, provocando un notevole afflusso di persone, era facilmente evidenziabile da una persona come il Calzetta che non svolgeva alcuna attivita' lavorativa. Peraltro va convenientemente apprezzato e valutato anche il risultato delle indagini di polizia giudiziaria secondo le quali (V. Rapporto della Squadra mobile di Palermo del 24 marzo 1983) lo Scavone viene indicato come semplice prestanome del cognato Pino Savoca nell'attivita' edilizia svolta dal primo e testimoniata anche dal Calzetta.

Va, quindi, affermata la sua responsabilita' in ordine ai reati ex artt. 416 e 416 bis CP. per i quali equa pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione, risultante dall'aumento di anno 1 sulla

pena base di anni 6 di reclusione per la continuazione (art. 81 C.P.).

Ad essa consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena, e l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di anno 1. Per l'indubbia pericolosità va applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni

Il prevenuto, va, per contro assolto dai capi 13 e 22 in quanto le accuse generiche del Calzetta, di cui si rinviene solo un parziale riscontro nel rapporto giudiziario di cui sopra, non appaiono sufficienti allo scopo di affermarne la responsabilità.

Schiavo Carlo

Fa parte della cosca di Corso dei Mille e nell'ambito della stessa e' collegato con i coimputati Sinagra Vincenzo e Antonino, Sinagra detto "Tempesta", Sinagra Antonio, Rotolo Salvatore, Di Marco Salvatore, Castiglione Girolamo, Baiamonte Angelo, Battaglia Antonino, unitamente ai quali e' dedito alla commissione di reati contro il patrimonio (e in particolare furti), che vengono perpetrati previo assenso del capo della cosca, Filippo Marchese, al quale va poi una parte della refurtiva o della somma ricavata dalla vendita della stessa.

Elementi di responsabilita' a carico dello Schiavo sono costituiti dalle dichiarazioni dei coimputati Calzetta, Sinagra Vincenzo di Antonino e Di Marco. Ha riferito il Calzetta di avere appreso da Battaglia Antonino che quest'ultimo, unitamente a Castiglione Domenico, Raia Pietro e a Schiavo Carlo, c h e a l l ' u o p o f a c e v a

venire da Palermo a Castellanza dove esso Battaglia risiedeva, era dedito alla commissione di furti e rapine in tale localita'. In particolare, il Battaglia aveva riferito sempre al Calzetta di un tentativo di furto posto in essere in concorso con lo Schiavo, il Raia e il Castiglione ai danni di una gioielleria di Varese, tentativo non riuscito a causa dell'intervento del proprietario che, svegliatosi, aveva dato l'allarme.

In tale circostanza soltanto lo Schiavo era stato fermato dalla Polizia, anche se subito dopo rilasciato (F. P. 1 Calzetta, f.34).

Ancora il Calzetta ha riferito che lo Schiavo ed il Sinagra "Tempesta" nel 1982 avevano offerto, proprio a lui, una partita di orologi di metallo di provenienza furtiva e che lo Schiavo era un esperto nella fabbricazione di chiavi adulterine, mestiere questo appreso dal noto Angelo Nicolini - detenuto per traffico di stupefacenti - che "con le chiavi false aveva sventrato mezza Sicilia" (F. P. 2 Calzetta, f.60).

Lo Schiavo, infine, e' stato concordemente indicato da Sinagra Vincenzo e Di Marco Salvatore (Vol.34/F f.30) e (Vol.58 f.62) delle

dichiarazioni del Di Marco, quale partecipe del furto in danno della gioielleria di Bracco Salvatore (al quale venivano asportati oggetti preziosi per un valore di lire 60 milioni); nonche' dei furti in danno di Piraino Francesco (titolare di una orologeria da cui venivano asportati numerosi orologi per un valore di oltre 40 milioni) e di Turco Giuseppa e Barrale Gaspare (titolare di altra gioielleria da cui venivano sottratti oggetti preziosi per un valore di oltre 20 milioni).

In particolare il Sinagra Vincenzo del 1956 ha confermato le accuse formulate in sede istruttoria nei confronti dello Schiavo Carlo (UD 63 del 12 giugno 1986, 025429-30).

Interrogato, lo Schiavo Carlo ha respinto tutti gli addebiti mossigli, assumendo di conoscere, tra i coimputati, solo Calzetta Stefano, la cui chiamata in correita' e' stata dal prevenuto definita una "infamia".

Ma le circostanziate e precise indicazioni fornite dal Sinagra Vincenzo, dal Di Marco Salvatore e dal Calzetta Stefano sul conto dell'imputato costituiscono certi e sufficienti

elementi probatori a suo carico in ordine ai reati di cui ai capi 327, 328, 330, come piu' ampiamente esposto nella parte di questa sentenza relativa ai reati minori.

Viceversa, anche nei confronti dello Schiavo, la Corte, dagli elementi accusatori sussistenti nei suoi confronti, pur numerosi, non ritiene di poter desumere la prova di un suo coinvolgimento a pieno titolo, costante e impegnativo nella cosca di Corso dei Mille. dalle narrazioni del Sinagra Vincenzo (classe 1956) sembra piuttosto che si sia trattato di sporadici interventi richiesti di volta in volta, e per fatti non gravi come ad es. gli omicidi. C'e' quindi da dubitare di un suo preciso e deliberato vincolo associativo nella gang mafiosa di Corso dei mille. Onde egli va assolto dai reati ex artt. 416 e 416 bis C.P. ascrittigli per insufficienza di prove.

Quanto alla pena da infliggere per i reati di cui sopra in ordine ai quali si e' affermata la responsabilita' di lui, essa appare congrua nella misura di anni cinque di reclusione e di lire 1.000.000 di multa risultante dall'aumento di anno uno di recl. e di lire 200.000 di multa sulla pena base di anni quattro di recl. e di lire 800.000 di multa. Ad

essa consegue la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici durante l'espiazione della pena e per l'evidente pericvolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Sciarabba Calcedonio

Sciarabba Calcedonio e' stato accusato da Tommaso Buscetta d'essere affiliato a "Cosa Nostra" quale uomo d'onore della famiglia della Noce e, a dimostrazione della conoscenza del predetto, egli, non solo lo ha riconosciuto fotograficamente, ma ne ha indicato anche l'attivita' di vinaio aggiungendo che nello svolgimento della stessa e' incorso in "grane" con la giustizia si' da essere, piu' volte, tratto in arresto (Vol.124/A f.26) e (Vol.124/A f.105).

Contrariamente a quanto leggesi nella sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio, Contorno esclude di averlo conosciuto, sicche' la Corte ha dovuto prendere atto della mancata convergenza delle due fonti accusatorie. Va,quindi, l'imputato assolto con la formula del dubbio per quanto attiene al reato ex art. 416 C.P., giusta quanto a suo tempo chiarito nel CAP.I, parte I,paragr. 13.

Dall'altro reato ex art. 416 bis C.P. lo Sciarabba va, invece, assolto con formula piena

perche' trovavasi in istato di detenzione al momento dell'entrata in vigore della legge

Ma l'imputato e' stato altresì chiamato a rispondere anche dei reati di cui ai capi 13, 22 dell'epigrafe, in quanto, secondo il Giudice istruttore, il suo inserimento nel traffico di stupefacenti appariva provato dall'essere stato lo stesso sorpreso in possesso di mezzo chilo di eroina finissima (al 92%) che, insieme a Perna Francesco, trasportava da Palermo a Roma per consegnarla a Frank Coppola nella villa di quest'ultimo.

In ordine a tale fatto l'imputato e' stato condannato a severa pena detentiva nell'ambito del procedimento penale n.1325/81 R.G.U.I. contro Frank Coppola, Perna Francesco, lo stesso Sciarabba Calcedonio ed altre persone.

Infine, a riprova dei rapporti intercorrenti tra il predetto ed altri componenti della consorterìa mafiosa di cui e' processo il Giudice istruttore ha segnalato che Sciarabba Giusto, in data 21.6.1979, ha tratto sul suo conto corrente presso la Banca del Sud di Palermo un assegno di lire 1.973.000 all'ordine di Calcedonio Sciarabba che risulta

versato sul c/c di Contorno Antonina (Vol.1 f.142) sorella di Contorno Antonino (e quindi zia di Contorno Salvatore) e madre dei Grado del cui inserimento a pieno titolo nel traffico delle sostanze stupefacenti non e' lecito dubitare.

Osserva in merito, pero', la Corte che, anche a ritenere - come in effetti e' - che il riferimento temporale dell'imputazione viene coperto solo in parte da quella oggetto del processo contro Frank Coppola ed altri sopra citato; tuttavia, per l'ambito restante, data che l'imputazione per cui oggi si procede ha un contenuto piu' ampio, al di fuori delle presunzioni che possono trarsi dalla sua precedente attivita', emergono solo sospetti o vaghi indizi, che non sono di certo sufficienti per esser posti a base di una condanna: onde il prevenuto va, da codesti reati contestatigli, assolto con formula dubitativa.

Sciarabba Giusto

Tommaso Buscetta lo indica come uomo d'onore della famiglia della Noce, affiliata alla organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", nonche' come suo coimputato nel processo c.d. dei 114, e come gestore di una lavanderia a Roma anche se poi, non lo riconosce in fotografia (Vol.124/A f.26) e (Vol.124/A f.106).

In assenza di qualsiasi altro riscontro, stante le dichiarazioni del Contorno Salvatore, che nega di conoscerlo, in armonia con le decisioni di massima della Corte (V. CAP. I, Parte I paragr. 13) lo Sciarabba Giusto va assolto per insufficienza di prove dai capi 1 e 10 (artt. 416 e 416 bis C.P.).

Peraltro, gli elementi addotti dall'accusa in ordine al contestato traffico di stupefacenti, consistenti in tutta una serie di assegni di sospetta provenienza, son venuti meno nel corso del dibattimento, ove si consideri che lo Sciarabba Giusto, omonimo nipote dell'imputato, sentito nel corso della formale istruzione (Vol.6/B f.002799 -

f.002800) sulla negoziazione dei titoli, e' certamente persona diversa dal prevenuto, essendo nato nel 1949.

Pertanto, lo Sciarrabba Giusto - secondo giustizia - deve essere assolto con formula piena (per non aver commesso il fatto) dai reati di cui ai capi 13 e 22 (artt. 75, 71 e 74 legge n. 685 del 1975).

Scrima Francesco

Dello Scrima Francesco si e' reiteratamente occupato Buscetta Tommaso facendo presente che egli era "uomo d'onore" facente parte della "famiglia" di Porta Nuova (Vol.124 f.11). Soggiungeva di aver saputo dal Calo' Pippo che lo Scrima aveva sostituito nella carica di vice capo della "famiglia" il Lipari Giovanni (detto "u tignusu"), in quanto quest'ultimo non si era rivelato adatto a rivestire una carica di tal genere.

Ha raccontato ulteriormente il Buscetta di essere entrato in una certa confidenza con lo Scrima, detenuto con lui all'Ucciardone in quanto coinvolto nel sequestro dell'ingegnere Cassina Luciano; tanto da ammettere, dopo aver negato anteriormente piu' volte ogni sua responsabilita' al riguardo, di essersi trovato all'atto del sequestro in questa Via Principe di Belmonte ove era avvenuto.

Infine il Buscetta informa di aver ricevuto varie confidenze dallo stesso Scrima concernenti la personalita' e l'opera del Rotolo Salvatore.

Le dichiarazioni del Buscetta, che ha riconosciuto fotograficamente il prevenuto (Vol.124 bis f.104) risultano sorrette da quelle del Contorno.

Anzi e' da segnalare un ulteriore indizio di autonomia fra le rivelazioni del Buscetta e quelle del Contorno, giacche' quest'ultimo se conferma l'inserimento dello Scrima nella "famiglia" di Porta Nuova, tuttavia non e' a conoscenza della qualifica di sottocapo che gli attribuisce il Buscetta.

Trattasi di un cugino di Calo' Pippo il quale fu accusato dal Vitale Leonardo nel lontano 1973 del sequestro Cassina; accusa che come si e' visto risulta confortata dalle confidenze da lui fatte in carcere al Buscetta.

Dal coacervo di tutti codesti elementi balza evidente la prova del suo inserimento a pieno titolo nell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", onde ne va affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., unificati sotto il regime della continuazione.

A tal uopo equa pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione conseguente all'aumento di 1/3 per l'aggravante di cui al VI comma art.416 bis sulla

pena base di anni 4 di reclusione e di mesi 8 per l'art.112 C.P., nonche' per l'aumento di anno 1 operato per la continuazione. Conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

Senapa Pietro

Senapa Pietro, con Sinagra Vincenzo "Tempesta" e Rotolo Salvatore viene dipinto come uno dei killer piu' spietati della cosca di Corso dei Mille e, per questo, uno dei piu' utilizzati dal Marchese.

Ben conosciuto da Stefano Calzetta, veniva dallo stesso indicato come un feroce assassino, killer degli Spadaro (Vol.11 f.41), nonche' grande ammiratore di Mario Prestifilippo (Vol.11 f.45).

Il Senapa frequentava assiduamente i bagni Virzi' (Vol.11 f.13) con gli altri accolti tra i quali l'Alfano ed, anzi, con questi e' ritenuto dallo stesso Calzetta autore dell'omicidio di Francesco Lo Nigro (Vol.11 f.43).

Il Calzetta, poi, lo vede partecipare ad un banchetto sempre presso i bagni Virzi', in compagnia di Cece' Spadaro, Mario Prestifilippo, Carmelo Zanca, Lillo Tinnirello, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore e Mario Abbate.

Ma le tristi e criminali intraprese del prevenuto in esame vengono particolarmente rivelate e lumeggiate dalle spontanee confessioni che costituiscono chiamate di correo in terribili delitti, cui il Sinagra medesimo fu partecipe.

Ed, invero, proprio in base alle dichiarazioni del Sinagra si e' potuto delineare un quadro esatto del ruolo avuto dal Senapa nei vari omicidi che hanno funestato Palermo negli ultimi anni.

Secondo il Sinagra, infatti, Pietro Senapa:

- sopraggiunge immediatamente dopo il sequestro di Rugnetta Antonino, con Filippo Marchese, Giuseppe Marchese, Pietro Vernengo e Pino Greco "scarpazzedda", dal Sinagra erroneamente indicato come "Giovannello Greco", e, insieme agli altri, aiuta "scarpazzedda" a tirare la corda per strangolare il Rugnetta;

- sempre con Filippo Marchese e Pino Greco, sopraggiunge dopo circa un'ora dal sequestro di Rizzuto e Buscemi ed e' presente allo strangolamento dei due e, a sera, aiuta i complici a trasportare i corpi per inabissarli in mare;

- uccide, insieme a Francesco "Peppuccio" Spadaro, Patricola Francesco, reo di non aver voluto rivelare al Marchese ove si nascondesse il figlio Stefano, fuggito proprio perche', essendo legato al clan dei Bontate, temeva di essere soppresso;

- sempre con lo Spadaro su disposizione del Marchese uccide Ginetto Tagliavia ed, anche, i due sequestrano lo sfortunato giovane proprio in presenza del Sinagra ;

- partecipa al sequestro ed allo strangolamento di Pedone Ignazio e Manzella Cesare;

- sequestra, con Marchese Antonino, Lo Jacono Carmelo e, nel condurlo dal Marchese, tampona l'auto del Di Peri il quale, infastidito dal fatto che l'auto responsabile del tamponamento non si era fermata, li insegue, venendo ucciso dal Marchese stesso, mentre esso Senapa uccide il Lo Jacono che, nel frattempo, tentava di fuggire.

Gli episodi sono stati trattati specificamente in altra parte della presente sentenza (CAP.IX, Gli omicidi della cosca di Corso dei Mille) e da tale trattazione si puo' evincere la precisione delle

dichiarazioni del Sinagra, obbiettivamente riscontrate dalle indagini di P.G. a suo tempo svolte a carico di ignoti in relazione a tali episodi delittuosi.

Sulla credibilita' ed attendibilita' del Sinagra si veda poi, in particolare CAP. I,pp.816 ss.).

Il Senapa, poi, oltre che dal Calzetta e dal Sinagra, era ben conosciuto da Melluso Salvatore il quale, in sede di ricognizione fotografica, lo ha indicato come persona presentatagli a Milano da Lo Presti Salvatore ,con il quale intratteneva rapporti di amicizia.

Secondo il Melluso, l'imputato gli avrebbe confidato di essere un killer e di guadagnare molto bene con gli omicidi su commissione.

Riferiva, ancora, il Melluso come il Senapa a Milano era molto vicino a Gaetano Fidanzati frequentava il ristorante "La Vecchia Milano" del quale erano titolari Murianni Cosimo e Peppino Murgida, entrambi fatti sparire da Francis Turatello.

Appaiono tutte codeste circostanze che difficilmente il Melluso avrebbe potuto

inventare e che dimostrano un dato che nessuno vorrà' certamente in discussione: la conoscenza da parte sua del mondo malavitoso milanese e siciliano.

D'Amico Pasquale, uno degli uomini piu' vicini a Cutolo Raffaele, tra le tante notizie utili ad inquadrare i rapporti mantenuti da Michele Greco con il predetto e con gli altri "campani", riferiva di aver appreso dal suo capo come il Senapa fosse un pericolosissimo killer.

Il Senapa, quindi, aveva un ruolo di grande preminenza all'interno della famiglia di Corso dei Mille in particolare e all'interno di "Cosa Nostra" in generale.

Sintomatiche, a tale proposito, sono le circostanze dell'arresto dello stesso, fermato mentre, il 14.2.82, a bordo di una autovettura di proprietà di Lucchese Diego, faceva da autista ad Aglieri Giorgio (Vol.3/S f.89).

In detta autovettura, inoltre, venivano rinvenuti anche documenti (una comunicazione giudiziaria) appartenenti a Prestifilippo Giovanni.

Aglieri Giorgio - il suocero di Vernengo Pietro suicidatosi mentre era ristretto in un manicomio giudiziario - era stato pesantemente

coinvolto nelle indagini relative al laboratorio di eroina di Via Messina Marine, essendo stati rinvenuti, tra l'altro, nella sua abitazione, banconote, anche di valuta straniera, per centinaia di milioni a seguito del c.d. "blitz di Villagrazia".

Prestifilippo Giovanni, dal canto suo, e' stato concordemente indicato dal Buscetta e dal Contorno come uno degli elementi di spicco della famiglia di Ciaculli, con preminenti interessi nel campo degli stupefacenti.

Non v'e', quindi, dubbio alcuno della appartenenza del Senapa alla famiglia di Corso dei Mille, date le circostanziate dichiarazioni del Sinagra secondo le quali l'imputato spesso sopraggiungeva con il capo di detta famiglia per "interrogare" le vittime e strangolarle.

Del pari, nessun dubbio puo' sussistere sul coinvolgimento del Senapa nel traffico di stupefacenti, tenute presenti, come detto, le circostanze del suo arresto con un personaggio come l'Aglieri. A cio' si deve aggiungere che il clan del Marchese disponeva nel covo di Sant'Erasmo di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Deve, quindi, ritenersi che anche il Senapa, date le sue "frequentazioni" ed il suo stretto rapporto con il Marchese, fosse interessato al traffico di tali sostanze.

Ulteriore dimostrazione del coinvolgimento del Senapa nel traffico di stupefacenti e' stata data in altra parte di questa sentenza, laddove si tratta dei rapporti tra l'imputato e Di Salvo Nicola; rapporti che, in uno con la circostanza dell'arresto con l'Aglieri, confermano i collegamenti di lui con i personaggi coinvolti nel "blitz" di via Valenza. Nelle indagini concernenti il laboratorio di eroina di via Messina Marine sono emersi altresì i detti collegamenti attraverso l'indagine bancaria, che ha messo in luce come un assegno del Di Salvo di ben 9.100.000 era stato utilizzato per l'acquisto di una Renault R5 turbo Alpine, intestata a Lauricella Angela moglie appunto del Senapa Pietro.

Anche, del resto, altra operazione bancaria ha evidenziato i rapporti del Di Salvo con il Senapa, sempre in relazione ad acquisti di autovetture.

Vitrano Antonino il 21.1.1980, emetteva un assegno di lit. 4.000.000, assegno che veniva negoziato da Di Salvo Nicola (Vol.12/S f.144).

Attraverso esami testimoniali emergeva come il Vitrano avesse consegnato l'assegno a Pitarresi Domenico quale prezzo di acquisto dell'autovettura usata FIAT 127 targata 515519, affidata al Pitarresi per la vendita dal Di Salvo: anche tale vettura veniva intestata alla moglie del Senapa, Lauricella Angela.

Tali risultanze probatorie mostrano, tra l'altro, come il Senapa, all'interno della organizzazione avesse peso e rivestisse un ruolo di gran lunga superiore a quello del Di Salvo, il quale ultimo, appunto, doveva esporsi per procurare al primo le autovetture.

Che il Senapa, poi, orbitasse nell'ambiente di Filippo Marchese e' dimostrato da altre risultanze di accertamenti bancari.

Il Senapa, infatti, ha negoziato un assegno per lit. 2.800.000 tratto sul c/c di Lupo Giuseppe ed emesso all'ordine di Tinnirello Gregorio il quale, a sua volta, lo aveva girato al Senapa.

Senapa Pietro, inoltre, e' stato testimone delle nozze Calcagno - Tagliavia, alle quali avevano partecipato altri mafiosi quali Iano Lombardo, i fratelli Graviano, Giuseppe

Battaglia;nozze celebrate il 30.10.1980 (Vol.8/S f.74 e segg.) (Vol.8/S f.91 e segg.) (Vol.8/S f.102)e il cui banchetto nuziale venne pagato con un assegno tratto da Di Salvo Nicola sul suo c/c.

Sulla base dei rilievi sopra riassunti e della motivazione della presente relativa ai gravi fatti di sangue di cui si occupa specificatamente il Capitolo IX di questa sentenza, attesa la sua spiccata indole criminale e valutate le circostanze tutte di cui all'art.133 C.P. il Senapa va condannato alla pena dell'ergastolo e a quella di L.200.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie indicate dettagliatamente nel dispositivo.

SENAPA Pietro

a) Ha negoziato l'assegno bancario nr.024816860 del 20.10.1981 di lire 2.800.000 tratto da LUPO Giuseppe, nato a Palermo il 22.9.1943, sul c/c nr.14057/20 della C.C.R.V.E.- succursale 24 di Palermo-.

Il titolo e' stato emesso all'ordine di TINNIRELLO Gregorio, nato a Palermo il 15.4.1957, che lo ha girato a Senapa Pietro.

Serra Carlo

Il Serra Carlo risulta inserito, in modo assai documentato, nel traffico di materia stupefacente, emerso attraverso le diligenti indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della capitale.

Tale indagini hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di attivita' illecita, fra cui anche il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

Il Serra, socio di fatto del coimputato Cannizzaro Umberto nella gestione di una pellicceria nella via del Corso di Roma, e' sicuramente membro di non secondaria importanza dell'associazione criminosa ed e' coinvolto altrettanto sicuramente nel traffico di stupefacenti.

Egli e' da tempo noto alla Polizia Giudiziaria per il suo coinvolgimento in attivita' illecite di vario genere. Si richiama, in proposito, tra i fatti piu' recenti, quanto riferito dai CC. di Monterotondo (Roma) l'8.9.1982 (Fot.117082) - (Fot.117613); in particolare, va fatto cenno che la pellicceria di via del Corso era punto di riferimento del latitante Trisolini Vincenzo e che, in sede di perquisizione domiciliare nell'abitazione del Serra, vennero rinvenuti un falso passaporto con la sua fotografia e, occultata nella biancheria, la somma di oltre 80 milioni in contante.

La figura del Serra in queste indagini e' emersa in relazione ai suoi accertati contatti telefonici ed incontri con Giovanni Rapisarda, (Fot.114624) - (Fot.114625).

Veniva disposta, allora, l'intercettazione dell'utenza della pellicceria di via del Corso, intestata al prevenuto, e l'iniziativa si rivelava proficua.

A parte le telefonate di contenuto equivoco (sulle quali il prevenuto non e' stato in grado di dare alcuna giustificazione: vedi, ad esempio, quella di cui ai (Vol.9/RA f.114626 - f.114628) in cui si

accenna ad un "cliente" che dava problemi), venivano registrate alcune telefonate fra il Serra e un uomo poi identificato per Cagnano Ciro che inducevano la Finanza ad intervenire, effettuando una perquisizione domiciliare in un negozio sito in via Vigna Fabbri n.8/D (allo stesso civico vi e' l'abitazione di Cannizzaro Umberto) nel quale avrebbe dovuto essere recapitato il carico di un autocarro proveniente da Salerno. Nel negozio veniva rinvenuto, nascosto sotto il bancone di vendita, un quantitativo di grammi 266 di cloridrato di cocaina e venivano arrestati il Serra e Geremia Sebastiano (nipote di Umberto Cannizzaro).

Addosso al Geremia veniva rinvenuto un foglio di appunti di pertinenza, come ammesso da quest'ultimo, del Serra in cui, fra le altre, vi erano annotate le utenze telefoniche dei coimputati Ierna Salvatore (Zi Turi) e Paolo Fichera.

A questo punto, e' possibile comprendere di cosa parlasse il Serra nella telefonata dell'8.2.1983, fra lui e certo Giacomino del quale non ha voluto fornire alcuna indicazione (Fot.114638) - (Fot.114639):

"G: sono qua vicino. Senti..... siccome quello
li' mi ha promesso che mi dava quella roba

.....7 o 8 pezzi.....

S: (incomprensibile).... 8 pezzi di che cosa?
(con tono arrabbiato).

G No..... per dire.... quella cosa la', no?

S: 8 pezzi di che cosa?

G: Ti ricordi l'altro giorno?

S: E che cosa e', cos'e', salmone??

G: Si'.

S: Eh! C'era bisogno..... dici otto pezzi....
otto pezzi (parolaccia)...

G: No.

S: eh, si dice salmone.....coso, Così' si
parla!!

G: Ma otto.. eh, salmone, insomma.. e in piu'
una bottiglia di whisky.. pero' siccome me
la doveva consegnare oggi.... adesso me la
da domani mattina.

S: Domani mattina?

G: Si'. Io posso venire la' verso
mezzogiorno

eventualmente oppure a quest'ora, sempre
alle cinque, quando ti fa comodo.

S: Per me puoi venire quando vuoi. Puoi
venire a mezzogiorno a portare queste
cose.....

G: Va bene. Così' lo tagliamo e ce lo mangiamo con una bella bottiglia di vino Mateu.

S: Sì. Te li ha dati i soldi quello là'?

G: Va bene.

S: Te li ha dati i soldi quello?

G: Soldi non me ne ha dati, Carlo. Io vengo, porto il pane, il salmone..... (parlano insieme e non si capisce, imprecano)... Se no, se oggi non telefonavo e non venivo, tu pensavi male".

Gia' in altra sede si e' fatto presente come i trafficanti di droga usino la precauzione parlando per telefono, di adoperare termini allusivi facenti parte di un codice usato in taluni casi in tutto il mondo.

C'e' da aggiungere che il Serra, nell'impossibilita' di negare il contenuto formale della telefonata, ha sostenuto con molta disinvoltura che egli si riferiva al....salmone....essendo ghiotto (Ud. 15/03/1986) di tale alimento.

Nel corso del procedimento, inoltre, sono emersi significativi collegamenti del Serra con l'organizzazione palermitana di Tommaso Spadaro. E' stato accertato, infatti che Serra Carlo ha richiesto, il 3.9.1976, alla Cassa di Risparmio di Roma, un assegno di lire 10.000.000 che risulta

versato nel c/c di Prestifilippo Domenico, prestanome di Tommaso Spadaro (VOL.63 f.12) e (VOL.63 f.14)). Ed e' significativo che il Serra, sentito una prima volta come teste, ebbe a riferire di non ricordare nulla di quella operazione (VOL.64 f.92).

Gli interrogatori, infine, resi dall'imputato (Vol.16/Ra f.116831 - f.116834); (Vol.41/RA f.122243 - f.122244)) costituiscono un ulteriore elemento a suo carico, essendo totalmente evasivi e mendaci.

Conseguentemente attraverso i vari elementi messi in luce la Corte ha conseguito la certezza del coinvolgimento del Serra Carlo nei traffici concernenti materie stupefacenti svoltesi in Roma e facenti capo ad un gruppo di soggetti di medio calibro che operavano nell'organizzazione criminosa facente capo ai Ferrera (Cavadduzzi) e Santapaola Nitto.

Viceversa poiche' il Serra con altri, come gia' specificato sopra, costituivano soltanto i terminali di codesta organizzazione mafiosa, e si occupava specificatamente di droga, la Corte non ritiene pienamente comprovato il suo inserimento in "Cosa Nostra", del quale e' pertanto doveroso dubitare.

Ne va affermata in conseguenza la responsabilita' penale in ordine ai reati di cui ai capi 20 e 40 con la pena, che valutate le circostanze ex art.133 c.P., va fissata in quella di anni 7 e 40.000.000 di multa risultante dall'aumento di un anno e mesi 8 e della multa di lire 6.000.000 sulla pena base di anni 5 e mesi 4 e di 12.000.000 di multa. Ad essa conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

Sinagra Antonino

Sinagra Antonino di Salvatore, fratello del "Tempesta" e come questi spietato killer della cosca di Filippo Marchese, viene accusato implacabilmente, attraverso precise e circostanziate chiamate di correo, di cui altrove si e' messo in risalto l'attendibilita', suffragata da numerosi, convincenti riscontri, oltre che di carattere obiettivo, anche attinenti alla personalita' dell'accusatore (V. Cap. I, pp.816,ss. e particolarmente 838 ss.).

Ha continuato la squallida pantomima della simulazione della pazzia, come del resto il fratello Vincenzo (sia pure con momenti dibattimentali rivelatori accuratamente verbalizzati) accarezzata come ultima Thule per ottenere l'impunita' dai gravissimi delitti di cui risulta accusato (ben sette omicidi, numerose rapine, danneggiamenti ecc.); e cio' nonostante non soltanto i risultati delle perizie psichiatriche, ma anche la prova testimoniale dell'infermiere Servi Andrea (Vol.70 f.434020 e

UD 124 del 15 ottobre 1986), che ebbe a raccogliere le confidenze del fratello "Tempesta" sulla frode processuale messa in atto su suggerimento dell'imputato Chiaracane fin dal momento in cui erano ristretti in camera di sicurezza (Relaz. servizio di Licciardello Vol.74 f.436560).

Catturato col fratello e con il cugino Sinagra Vincenzo di Antonino nella flagranza dell'omicidio di Diego Di Fatta, come i suoi congiunti complici si fingeva pazzo e, sino ad oggi, nonostante il riconoscimento peritale della sua sanita' mentale, continua in questa assurda finzione, dando ulteriore prova della sua capacita' criminale.

Il cugino Sinagra Vincenzo lo accomunava nella spietate imprese della cosca del Marchese e ne descriveva minuziosamente gli omicidi consumati nella c.d. "camera della morte" di Sant' Erasmo, le rapine, i furti ed altri delitti "minori".

Oltre alla partecipazione all'omicidio del Di Fatta, per il quale si e' proceduto separatamente, Sinagra Vincenzo ne indicava il ruolo avuto nei seguenti omicidi:

- omicidio Rugnetta: attende con Sinagra Vincenzo di Antonino che Rotolo Salvatore, con una scusa, accompagni la vittima nel

"covo" e, appena sopraggiunti i due, afferra e lega il Rugnetta;

- omicidio Lo Verso e Falluca: con il fratello Vincenzo da' un appuntamento alle vittime, con la scusa di farli incontrare con una persona che poteva loro segnalare colpi a rappresentanti di gioielli e proprio con l'auto sua i due vengono portati verso Villabate ove vengono soppressi;

- omicidi Buscemi, Rizzuto e Migliore: con il fratello "Tempesta" e con Rotolo Salvatore "anatredda" si reca a prelevare il Buscemi con il pretesto di fargli vedere dei lavori in muratura da eseguire;

- occultamento del cadavere del Lo Jacono: aiuta il fratello "Tempesta", il cugino e Rotolo Salvatore a mettere in un sacco i resti del Lo Jacono non dissolti bene dall'acido, gettandolo in mare legato ad un "comune" (lavello) di cemento.

Il Sinagra ha anche un ruolo non indifferente nelle rapine e nei furti e per molti di questi episodi le dichiarazioni del cugino "pentito" trovano precisi riscontri nella confessione di Salvatore Di Marco, come, ad esempio, i furti

Bracco, Pisano, Piraino, Turco - Barrale o le rapine Balsamo, Marabeti, Quadrini ed altre.

L'imputato partecipa attivamente alla vita del gruppo del Marchese e, fuori da riferimenti specifici a fatti delittuosi, lo ritroviamo presente agli incontri tra il "capo" e l'avv. Chiaracane (Vol.70 f.299) e segg.), o come guardia del corpo di Oliveri Giovanni (Vol.70 f.354) o, ancora, alla inaugurazione della Palermo Carni insieme con il "Tempesta", il cugino, Di Marco Salvatore, Pino Greco "scarpuzzedda" ed altri della cosca (Vol.1/F f.380).

Nel corso del confronto tra il Chiaracane e Sinagra Vincenzo, quest'ultimo riferiva come Sinagra Antonino si lamentasse con il fratello di averlo indotto a far parte della "nuova mafia" e di averlo, cosi', rovinato, mentre il "Tempesta" lo rassicurava dicendogli che c'era "u zu' Michele" che sapeva cosa fare.

Rimandandosi, peraltro, alla trattazione specifica degli omicidi (CAP. IX) della cosca di Corso dei Mille e dei REATI MINORI (CAP. XI) per gli altri reati puo' qui affermarsi che sussistono prove schiaccianti della responsabilita' dell'imputato in

ordine a tutti i reati ascrittigli, eccezion fatta per quelli di cui ai capi 337 e 338, per cui va adottata, come altrove spiegato la formula piena.

La pena irrogabile non puo' che essere quella dell'ergastolo e di L.10.000.000 di multa, cui conseguono quelle accessorie, come da dispositivo.

Sinagra Francesco Paolo

Il prevenuto in esame risulta indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (F.P. f.152, f.162 e f.191) quale ricettatore del bottino delle rapine e del furto consumati dal predetto e dai suoi complici in danno rispettivamente di Vincenzo Balsamo e della gioielleria Bracco. Peraltro, le indicazioni del Sinagra sono state riconfermate in istruttoria dal Di Marco Salvatore nella piena confessione che egli fece, prima di ritrattare tutto a dibattimento, di seguito ad un atteggiamento di astensione dal parlare, inizialmente adottato.

Comunque, sulla personalita', credibilita' e valutazione del Di Marco v.CAP. I,Parte II, Profili: Di Marco , paragr. 1,2,3.

Conseguentemente a suo carico - osserva la Corte - sussistono sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Sinagra, che hanno trovato pieno riscontro in quelle di Di Marco Salvatore (Vol.58 f.85) e (Vol.58 f.86).

Invero il Sinagra ha riferito che le casse di sigarette sottratte al Balsamo furono vendute all'imputato in esame, pescivendolo in Romagnolo e titolare di un bar tabacchi in quella zona, ed al suo socio Napoli Stefano e che allo stesso pescivendolo furono venduti i gioielli sottratti al Bracco.

Ha aggiunto il Di Marco, complice delle rapine e del furto, che l'intero carico di sigarette fu ceduto al "gestore di una tabaccheria in Romagnolo" e che fu ritirato da tale Napoli, altresì riferendo che i complici del furto si recavano spesso presso la tabaccheria di Romagnolo per riscuotere quanto loro dovuto dal ricettatore, che si era riservato di pagare in più soluzioni.

E le indagini espletate hanno in effetti confermato che Francesco Paolo Sinagra, il quale per altro lo ha ammesso nel corso dei suoi interrogatori, frequentava assiduamente il bar tabaccheria di via Messina Marine (bar Marinaro), formalmente gestito dalla sorella Giuseppa, ed era in rapporti di affari con Stefano Napoli, indicato dal Sinagra come suo socio.

Dalle dichiarazioni del Sinagra e del Di Marco, si traggono, pertanto, sicuri elementi

di reita' a carico del prevenuto in esame, (sulla cui posizione, v. in modo ancor piu' ampio, nella trattazione di questo documento giudiziario intitolata ai REATI MINORI, paragr.11 e 13) onde egli, valutate le circostanze tutte ex art. 133, e tenuto conto della gravita' del fatto, che assicura il conseguimento del profitto delle rapine e dei furti, va condannato alla pena di anni 5 di reclusione e di L.15.000.000 di multa (p.b. anni 3 e 10 mil. + anni 2 e 10 mil. di multa per art. 81 CP.) unificati i reati ascrittigli sotto il regime della continuazione.

SINAGRA VINCENZO di Antonino

Sinagra Vincenzo di Antonino, cugino di Sinagra Vincenzo e Antonino di Salvatore veniva tratto in arresto, armi in pugno, subito dopo la consumazione dell'omicidio di Diego Di Fatta, con i predetti congiunti.

Scoperto nella flagranza del reato, come i predetti cugini, veniva spinto a fingersi pazzo, subendo la strategia difensiva adottata dal gruppo di cui faceva parte.

Sebbene spinto, con lusinghe e con minacce, da altri mafiosi, a proseguire in questa sua finzione, non reggeva a continuare la simulazione, stanco della continue menzogne e di persistere nelle stranezze che gli erano state consigliate ("vado a pescare, voglio la mamma!"). Pertanto, mentre era ristretto nel manicomio di Montelupo Fiorentino, decideva di confessare al Giudice istruttore la sua responsabilita' in ordine all'omicidio del Di Fatta e agli altri omicidi commessi per ordine di Filippo Marchese.

La sua collaborazione con l'A.G. si e' rivelata veramente preziosa e ha permesso di assicurare alla Giustizia tutta una serie di pericolosi criminali che, per anni, con omicidi, lupare bianche, estorsioni, danneggiamenti, rapine e furti, aveva funestato questa Citta'.

Un primo, imponente, riscontro alla veridicita' delle sue dichiarazioni si aveva con la scoperta, su sua indicazione, della c.d. "camera della morte" di Sant'Erasmo ove il suo gruppo si riuniva per "interrogare" e, quindi, sopprimere mediante strangolamento, le sfortunate vittime della follia o m i c i d a d e l M a r c h e s e

In detto covo, oltre alle armi, ad una ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, venivano rinvenute corde con cappi ed un bastone.

La perizia tricologica disposta su tali "arnesi" rivelava la presenza di sostanze pilifere appartenenti a diversi soggetti (Vol.156 f.20), segno che, come detto dal Sinagra, effettivamente nel covo erano stati strangolati diversi individui.

Il Sinagra veniva "ingaggiato" nella cosca del Marchese da suo cugino "Tempesta il quale gli faceva intendere come fosse giunto il tempo di

schierarsi , data la guerra di mafia in corso (Vol.1/F f.159) e cosi', tramite Angelo Baiamonte, riceveva l'assenso del capo (Vol.1/F) ed entrava a far parte del gruppo "stanziale" dei killer.

Riferiva, infatti, il Sinagra:

- "La condizione fu che io dovessi attendere gli ordini nel quartiere di S.Erasmo ed intervenire per commettere omicidi, per mettere bombe, per bastonare o per qualunque altra attivita' mi fosse richiesta. Come compenso ho ricevuto saltuariamente delle somme di danaro variabili tra le duecento e le quattrocento mila lire, ma il Sinagra Vincenzo mi fece presente che, una volta cessata la guerra di mafia, i soldi sarebbero arrivati ed io sarei stato sistemato economicamente."

"Io avevo soltanto rapporti con la cosca di Filippo Marchese in quanto non ero dotato di automezzo e non so guidare e quindi non mi usavano per spostarmi da un rione all'altro." (Vol.1/F f.160).

Che il Sinagra fosse semplicemente un "manovale" del crimine lo si deduce proprio da queste sue prime dichiarazioni, nonche' dal racconto dallo stesso effettuato dei numerosi crimini, crimini che descriveva dettagliatamente senza l'indicazione, per

lui il piu' delle volte sconosciuta, del nome delle vittime e dei complici.

Proprio per questo le sue dichiarazioni sono attendibili al di fuori di ogni dubbio:

- non conosce il Prof. Paolo Giaccone, ma sa che, poco prima dell'omicidio di Diego Di Fatta, il Rotolo ha ucciso "un dottore all'ospedale"; non sa chi sia l'uomo legato alla "vecchia mafia" da sequestrare e strangolare (Rugnetta), ma sa che dallo stesso si vuol sapere ove si nasconda "Curiano" o "Coriano" o "Coriolano" (alias Totuccio Contorno);

- non conosce il nome di Pino Greco "scarpazzedda", tant'e' che, pur avendolo spesso visto con il Marchese mentre interroga e strangola le vittime, lo indica come "Giovanello Greco", nome con il quale, per evidente sarcasmo, gli altri accoliti sollevano, a quanto pare, designarlo;

- non conosce Migliore Antonino, ma dal Buscemi sotto interrogatorio, apprende trattarsi di una persona con i baffi di circa ventisei anni;

- non conosce Finocchiaro Giuseppe, ma riferisce che costui era stato ucciso dal "Tempesta" mentre si trovava a bordo di una FIAT 127 bianca che

procedeva per via Messina Marina alla altezza dei bagni Petrucci; che si interessava il calcio e che, forse, era presidente di una societa' calcistica;

- non conosce ne' il Peri, ne' il Lo Jacono, ma racconta con dovizia di particolari il movimentato sequestro del secondo ad opera del Senapa e di Marchese Antonino, nonche' l'uccisione del Peri, reo solo di aver inseguito l'auto dei sequestratori che lo avevano tamponato e non si erano fermati.

Non conosce, come detto, il Prof. Giaccone, ma dal "Tempesta" apprende come la soppressione dello stesso sia stata decretata a causa di una perizia che aveva permesso di rilevare su di un'auto l'impronta di Pippo Marchese, che cosi', veniva inesorabilmente individuato come autore di una "strage" avvenuta fuori Palermo.

Apprende dal "Tempesta" della "esecuzione" di Gennaro Diego e, in particolare, come il cugino gli avesse "sparato in bocca con soddisfazione", trattandosi di un presunto informatore della Polizia: l'esame autoptico permetteva di accertare che, in effetti, il Gennaro era stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al naso,

circostanza che giustifica il convincimento del "Tempesta" di avere effettivamente colpito in bocca la vittima.

E, cosi', si potrebbe proseguire per pagine e pagine nell'esame dei riscontri obiettivi delle sue dichiarazioni, riscontri che, comunque, sono stati analiticamente evidenziati trattando dei singoli fatti delittuosi.

Parimenti impressionante e' la precisione con la quale il Sinagra descriveva furti, rapine, tentate estorsioni, danneggiamenti eseguiti per conto o con il benessere del Marchese: anche per tali episodi vi e' l'obiettivo riscontro dato dai rapporti di P.G. all'epoca inoltrati contro gli ignoti autori di tali criminose imprese, nonche' in istruttoria la concorde testimonianza di Salvatore Di Marco, autore materiale di alcuni di tali delitti. Quest'ultimo, pero', a dibattimento, dopo una iniziale astensione dal rispondere, ha scelto la via della ritrattazione, che, pero', non ha minimamente nuociuto all'accusa per le ragioni evidenziate nel Profilo che lo concerne (CAP. I, parte II, Di Marco paragr.3).

Non va, poi, sottaciuto come il Sinagra abbia, in sede di ispezioni giudiziali, riconosciuto in genere con precisione luoghi e persone legati alle sue dichiarazioni accusatorie e come, con molta onesta', abbia scagionato immediatamente alcuni personaggi da lui erroneamente citati.

Essendo l'imputato confesso,nonche' per le ragioni evidenziate nell'apposito "Profilo" che lo concerne (Cap.I, parte II, Sinagra, paragr.1,2,3 ed 8) egli appare meritevole delle attenuanti generiche.

Eppertanto, egli va condannato per tutti i reati ascrittigli, fatta eccezione per i capi 337 e 338 dai quali va assolto per non aver commesso il fatto. Pertanto, sulla pena di anni 20 di reclusione (art. 65 CP.) gli va applicato l'aumento di anno 1 di reclusione e L.10.000.000 di multa per la continuazione. Conseguie l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante l'espiazione della pena, l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Inoltre,per la pericolosita'manifestata, va disposta nei suoi confronti la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Sinagra Vincenzo n.14.11.1952

Sinagra Vincenzo n. nel 1952, tristemente noto come "Tempesta", e fratello di Antonino, dalla spiccata personalita' criminale sia per i fatti gravissimi di cui e' accusato sia per il suo comportamento processuale, sia per il suo inserimento nella cosca di Corso dei Mille quale persona di fiducia dello spietato Marchese Filippo, puo' essere considerato a buon diritto come il piu' truce scherano del gruppo mafioso di cui faceva parte.

Lontano cugino dell'omonimo Vincenzo n. nel 1956, e' stato catturato, col detto congiunto e con il fratello Antonio, immediatamente dopo aver consumato con gli stessi l'omicidio di Diego Di Fatta, loro comune amico sin dall'infanzia, reo di uno "scippo" in danno di una anziana signora "protetta" dal Marchese.

Egli viene accusato implacabilmente, attraverso precise e circostanziate chiamate di correo, di cui altrove si e' messo in risalto l'attendibilita', suffragata da numerosi, convincenti riscontri, oltre

che di carattere obiettivo anche attinenti alla personalita' dell'accusatore (vedi CAP.I pp. 816 ss. e particolarmente 838 ss.).

Illuminante e' l'elenco degli omicidi, delle rapine, delle "lupare bianche", dei furti, delle estorsioni che sopra si e' delineato.

Nel ripercorrere, analiticamente e dettagliatamente, gli episodi delittuosi che lo vedono coinvolto come autore, si e' visto come le dichiarazioni del cugino siano state ampiamente riscontrate.

Valgano alcuni esempi emblematici, tra i tanti, a dimostrazione della attendibilita' del Sinagra in relazione alla posizione del cugino in seno alla cosca, alla perfetta conoscenza che questo ultimo aveva dei misfatti della stessa, alla spietatezza del "Tempesta".

Era, infatti, il "Tempesta" che, per incitare il cugino a sparare su Diego Di Fatta, comunicava allo stesso come il Rotolo avesse, da poco, ucciso "un dottore all'ospedale", riferendosi, senza ombra di dubbio al feroce assassinio del Prof. Paolo Giaccone consumato, appunto, qualche ora prima di quello del Di Fatta.

Era sempre il "Tempesta" che, raccontando al cugino dell'omicidio di Gennaro Diego, gli aveva detto come questi fosse un confidente della Polizia e, perciò, gli aveva "sparato in bocca con soddisfazione": dalla relazione di perizia autoptica, infatti, si rilevava come, effettivamente, il Gennaro fosse stato raggiunto da un proiettile nel solco naso-genieno destro che, dopo aver attraversato trasversalmente il naso ed il mascellare destro, era fuoriuscito un centimetro anteriormente al trago dell'orecchio sinistro (Vol.95 f.31).

Si ricava da ciò che il "Tempesta" effettivamente aveva mirato alla bocca, così come si compiaceva di raccontare al cugino, attingendo il bersaglio nelle immediate vicinanze di essa.

Altro esempio di impressionante precisione del Sinagra sul conto del "Tempesta" e' l'episodio della soppressione del Lo Verso e del Fallucca: questi ultimi rei di aver "soffiato" la rapina al treno postale di Ficarazzelli già progettata dal Marchese, erano stati attirati nella trappola proprio dell'imputato il quale aveva promesso loro di farli incontrare con una persona che poteva proporre dei colpi a rappresentanti di gioielli.

Ebbene, Salvatore Di Marco, avendo incontrato per caso a Mondello i due sfortunati amici, apprendeva dagli stessi come il "Tempesta" avesse loro proposto un lavoro ed avesse parlato di "rappresentanze" (cfr. omicidio Fallucca e Lo Verso). Del valore della ritrattazione del Di Marco al dibattimento si e' ampiamente riferito in altra parte della presente (Cap. I pag. 869 e ss.).

Va peraltro sottolineata la sintomatica importanza della deposizione di Buscemi Michela sorella di Buscemi Salvatore e Rodolfo, costituitasi parte civile la quale al dibattimento (UD. 18 luglio 1986, 035224 ss.) ha fornito preziosi riscontri alle dichiarazioni del Sinagra Vincenzo n. nel 1956, attraverso la rivelazione di confidenze del fratello e di sue personali osservazioni.

Gli esempi della esattezza delle dichiarazioni del Sinagra in relazione alle imprese delittuose del cugino potrebbero dilungarsi per diverse pagine di questa sentenza, ma cio' porterebbe semplicemente a ripercorrere specifici reati dei quali gia' si e' dettagliatamente parlato.

La figura del Signara, poi, va vista anche alla luce delle vicende successive al suo arresto.

I tre congiunti, come si sa, si finsero pazzi, invocando chi la madre, chi una barca, chi l'impellente bisogno di recarsi a pescare.

Mentre Sinagra Vincenzo di Antonino, stremato da questa assurda finzione, finiva col cedere e "rinsavire", dando, tra l'altro, prova di ferrea memoria, i due fratelli Vincenzo ed Antonino, in barba alle perizie che ne hanno riconosciuto la assoluta sanita' mentale, ancor oggi si fingono mentalmente dissociati.

Solo una grande capacita' criminale puo' reggere uno sforzo di finzione tale e puo' spingere ad affrontare mesi di letto di contenzione, di manicomio giudiziario, di sforzi mimici e linguistici distruttivi per altri individui di sano sentire. Per contro, il Sinagra ha continuato la squallida pantomima della simulazione della pazzia, come del resto il fratello Antonio (sia pure con momenti dibattimentali rivelatori accuratamente verbalizzati) accarezzata come ultima Thule per ottenere l'impunita' dai gravissimi delitti da cui risulta accusato (12 omicidi, numerose rapine, danneggiamenti, ecc.); e cio', nonostante non soltanto i risultati delle perizie psichiatriche, ma anche la prova testimoniale

dell'infermiere Servi Andrea (434020 in Istrutt. e UD 124 del 15 ottobre 1986), che ebbe a raccoglierne le confidenze sulla frode processuale messa in atto su suggerimento dell'imputato Chiaracane fin dal momento in cui egli ed il fratello erano ristretti in camera di sicurezza (relazione servizio di Licciardello Andrea 434560)

Il "Tempesta", comunque, era gia' ben conosciuto dal Calzetta il quale gia' lo indicava come l'autore dell'omicidio di Calabria Agostino.

Lo stesso Calzetta lo segnalava come presente quando, da Pietro Vernengo si presentava Francesco Mafara il quale ultimo, allontanatosi con gli stessi, scompariva nel nulla, come pure lo additava quale autore di "lupare bianche" per conto di Melo Zanca, nonche' autore dell'omicidio di Ambrogio Giovanni.

Dalle dichiarazioni di Salvatore Di Marco traspare tutto il terrore che a questi incuteva il "Tempesta", tanto da spingerlo, per tenerselo buono, a fargli continui, costosi regali e a consegnargli alcuni milioni come prezzo del silenzio per la rapina di Ficarazzelli.

Osserva la Corte che sulla base delle agghiaccianti prove degli inumani delitti commessi dal prevenuto, elemento sempre presente nelle piu' truci manifestazioni criminali della cosca di Corso dei Mille, va affermata la responsabilita' penale del Sinagra in ordine a tutti i reati che gli sono stati contestati fatta eccezione di quelli di cui ai capi da 74 a 78, (di cui si occupa il CAP. IX par. 2 della presente) di quelli ai capi 115 e 116 (per cui si rimanda al CAP. IX par. 3), di quelli di cui ai capi 129, 130, 141 e 142 (esaminate in CAP. VII) e di quelli di cui ai capi 235 e 236 (per cui vedi CAP. IX par. 14) dai quali egli va assolto per insufficienza di prove; mentre da quelli relativi ai capi 303, 304 e 337, 338 va egualmente assolto ma con formula piena (per le ragioni evidenziate in CAP. XI par. 9 e 17).

Data la gravita' dei delitti commessi e la personalita' sopra lumeggiata del Sinagra gli va applicata la pena dell'ergastolo e L.200.000.000 di multa con le pene accessorie dettagliate in dispositivo.

Sorce Vincenzo

Circa l'appartenenza di Vincenzo (Cece') Sorce alla organizzazione mafiosa contestatagli, occorre considerare che Tommaso Buscetta ha indicato il predetto come originario appartenente alla famiglia di Palermo - Centro (Vol.124/A f.50), dicendo di averlo conosciuto nel 1962, quand'egli era dedito ai furti.

Buscetta ha poi aggiunto che il Sorce era stato implicato - pur con esito favorevole - nel processo di Catanzaro, e che, allorquando si era ricostituita "Cosa Nostra", egli era trasmigrato nella famiglia di S.Maria Gesu' insieme a Giaconia Stefano e ad Ignazio Gnoffo, per poi far rientro, attorno al 1977, nella famiglia di originaria appartenenza, con l'avallo della Commissione e l'appoggio di Stefano Bontete.

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a suo carico in ordine ai reati di

cui ai capi 1) e 10) della rubrica, quali si desumono dalla circostanziata chiamata di correo operata nei suoi confronti dal coimputato Tommaso Buscetta che e' stata riscontrata da Salvatore Contorno (Vol.125 f.12) il quale ha insistito sull'appartenenza del Sorce alla famiglia di Palermo - Centro della quale, anzi, sarebbe il capo.

Tutto cio', dunque, consente di ritenere il prevenuto affiliato a "Cosa Nostra", con la conseguenza che del medesimo deve essere affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis del c.p..

Congrua pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione), di cui mesi 6 condonati.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Soresi Giuseppe

Il coinvolgimento indiscutibile dell'imputato nei traffici di droga fra la Sicilia e l'America emerge chiaramente dagli elementi raccolti in istruttoria (v. vol. X dell'Ordinanza pp. 1931 ss.) e segnatamente dalla conversazione telefonica avvenuta fra il Mazzurco, il Ganci, da una parte e il Soresi, dall'altra. Tale telefonata fu ricevuta nella cabina telefonica (n. 212.830.9827) sita nella 68/ma strada a Queens Boulevard, Queens, New York e che, secondo l'affidavit dell'agente speciale dell'F.B.I. Charles Rooney si trova ubicata nelle immediate vicinanze della nota "Pizzeria Al dente", di proprieta' del Ganci e gestita da Casallaro Michele, alias Mike. Il tenore della conversazione sicuramente attribuibile al Soresi Giuseppe detto Pinu e' di carattere inequivocabile. Invero, il Soresi, ritenuto dalle Autorita' americane un importante elemento di collegamento col gruppo "Catalano" per la fornitura dell'eroina siciliana. Seguiti da agenti speciali furono notati

singolari movimenti del Soresi Giuseppe e dei Lamberti Joseph e Salvatore.

Peraltro, dalla conversazione richiamata svoltasi alle 11,15 circa del 19 novembre 1983, emerge che si parlava di una "cosa che si fabbrica", che non si sarebbe "fabbricata" se non si completava la situazione. frasi come " e poi lui mi sta dando meta' di quanto"... "Aspetta per lavorare!" ..".perche' poi io il maestro non lo trovo piu". In particolare traspare che un personaggio sovraordinato al Soresi non avrebbe dato il via alla produzione dell'eroina, se non gli fosse stato pagato anticipatamente per intero il prezzo della droga.

Tutto cio' provoca il viaggio di Lamberti Giuseppe in Italia. Egli si reca a Borgetto, viene rilevato all'aeroporto da Soresi Natale, e per tutta la durata del suo viaggio in Sicilia il Lamberti s'intrattiene o con Soresi Giuseppe o col Natale. Le modalita' di un incontro a Romitello (v. Ordinanza, pag. 2054) fatto in luogo isolato per evitare orecchie indiscrete e gli accorgimenti usati per evitare pedinamenti persuadono definitivamente del coinvolgimento pieno del Soresi Giuseppe nel traffico di stupefacenti, onde ne va affermata la relativa responsabilita'.

Per contro non sono emersi elementi sufficienti per ritenere lo stesso associato a "cosa nostra" ne' che egli comunque faccia parte di un'associazione finalizzata allo spaccio, onde da tali reati egli va assolto con formula dubitativa.

Adeguate pena per il capo 13 appare quella di anni cinque e 30 milioni di multa. Cui consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena. Va inoltre disposta, stante la pericolosita', la misura della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Soresi Natale

La posizione del Soresi viene in considerazione nella parte delle indagini istruttorie relative ai traffici di droga con gli U.S.A. In realta', pero', a suo carico risulta soltanto che egli si reco' all'Aeroporto di Punta Raisi il 26 novembre 1983 alle ore 10,00 circa dove ebbe a prelevare Lamberti Giuseppe chiamato "Joseph". Cio' emerge dalla relazione di servizio della Polizia palermitana, corredata da rilievi fotografici (Vol.4/G f.017282 - 017289). Peraltro l'imputato ammette il fatto e lo giustifica con il rapporto di parentela (cugino) che lo lega al Lamberti Giuseppe residente in America, dal quale era stato cola' ospitato.

In realta', per quanto il Soresi sia accaduto n qualche contraddizione (prima esclude, poi ammette di aver saputo dell'arrivo del Lamberti Giuseppe all'aeroporto di Punta Raisi per mezzo dlla madre), e per quanto la sua vicinanza a tale suo parente in quella occasione - stante l'attivita' di traffico svolta da quello - appaia alquanto indicativa

di un suo coinvolgimento del commercio delle materie stupefacenti, tuttavia gli elementi in processo non appaiono sufficienti per l'affermazione della sua responsabilita' in merito ai reati di cui ai capi 13 e 22, da cui va, pertanto, assolto per insufficienza di prove.

Nessun elemento poi e' emerso a suo carico in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1 e 10 in ordine ai quali va adottata l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

Spadaro Antonino

Contorno Salvatore inizialmente si e' limitato ad indicarne il solo fratello Francesco come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova,ovverosia la stessa del padre Tommaso precisando (Vol.125 f.145) (Vol.125 f.146) di aver incontrato l'imputato anche da Stefano Bontate ove lo stesso, in compagnia del fratello Francesco e del cugino Lucchese Giuseppe, si era recato per portare una cassa di champagne dono per una festività natalizia.

In un successivo interrogatorio, il Contorno (Vol.125 f.216) e (Vol.125 f.217), dopo aver riconosciuto le foto dell'imputato, del fratello, del padre e di altri accoliti di quest'ultimo, tra i quali Baldi, La Vardera, Sampino, Genovese, aggiunge: "In ordine alle persone che ora ho riconosciuto Spadaro Tommaso non mi ha fatto alcuna confidenza nel corso del nostro incontro a Novara. So comunque per la mia appartenenza (passata) alla mafia quanto segue: Antonino e Franco Spadaro sono "uomini d'onore" ossia

affiliati a tutti gli effetti alla mafia, facenti parte della stessa famiglia di Calo'. Data la loro affiliazione alla mafia tanto Antonino che Francesco aiutavano il padre Tommaso in tutte le attivita' illecite gestite da quest'ultimo....Cio' so in quanto ho assistito a incontri fra Stefano Bontate e Spadaro Tommaso a cui partecipavano anche Antonino e Francesco. Si trattava di incontri nell'ambito dell'attivita' mafiosa gestita da Bontate e Tommaso...".

A tali dichiarazioni, rese al G.I. di Firenze, il Contorno aggiungeva come i figli dello Spadaro, pur avendo 15 anni o poco piu', potevano assistere a questi incontri, ricevere incarichi, in quanto uomini d'onore (Vol.125 f.220) e (Vol.125 f.221).

Sinagra Vincenzo (Vol.1/F f.191 retro) lo riconosce nella foto come il figlio di Tommaso Spadaro, precisando che lo stesso spesso si accompagnava a Lucchese Giuseppe, il quale ultimo, all'interno della cosca, aveva gli stessi compiti suoi.

Spadaro Antonino, poi, e' risultato essere uno dei prestanome del padre in attivita' economiche tese al riciclaggio di ingenti somme provenienti dal traffico di stupefacenti e dal contrabbando di t.l.e..

Tommaso Spadaro, infatti, per il tramite dei figli Francesco e Antonino, ha costituito la s.n.c. "Liistro Giovanni & C.". Al G.I. di Firenze, il Liistro riferiva come la suddetta societa', alla cui costituzione lo Spadaro Antonino aveva contribuito con un versamento di lire 67 milioni in contanti, aveva cominciato ad operare acquistando per 600 milioni un terreno gia' predisposto per la edificazione di un immobile, terreno che, di fatto, era stato pagato da Tommaso Spadaro il quale aveva versato alla ditta venditrice la somma di 540 milioni in varie rate. Tale pagamento risultava essere stato effettuato dalla Liistro e, in effetti trattavasi di denaro che Spadaro Antonino materialmente consegnava al Liistro.

Il Tribunale di Firenze, escludendo la partecipazione dell'imputato alla criminosa organizzazione capeggiata dal padre, mentre ha condannato quest'ultimo alla pena di anni trenta di reclusione e Spadaro Francesco a quella di anni diciotto, ha derubricato il reato di cui all'art. 75 legge n. 685/75 contestato all'imputato in quello di ricettazione e lo ha condannato a cinque anni di reclusione. Tale sentenza e' stata confermata dalla

Corte di appello di Firenze, e la sentenza e' divenuta irrevocabile.

Orbene, relativamente all'accusa ex artt. 416,416 bis CP., stante che si ha soltanto la chiamata in correita ' del Contorno, secondo i principi accolti da questa Corte e dettagliati nella parte generale (CAP. I, Parte I, Attendibilita' dei c.d. pentiti, paragr. 14) della presente sentenza, va l'imputato assolto con formula dubitativa. Invero, le frequentazioni col cugino "Lucchiseddu" in considerazione del rapporto di parentela, non hanno significato univoco.

Piuttosto, per quanto si attiene al suo coinvolgimento nei traffici del genitore, attraverso la sua attiva partecipazione alla Societa' Liistro, questa Corte non ritiene che la condanna di lui per favoreggiamento adottata a Firenze copra tutta l'attivita' illecita contenuta nelle imputazioni del presente processo ed esaurisca tutte le sfumature del fatto emerse anche in sede probatoria. In particolare l'attivita' favoreggiatrice di cui il prevenuto e' stato ritenuto colpevole nel processo di Firenze, sta a monte rispetto al riciclaggio del danaro proveniente certamente dai traffici del padre da cui esso certamente proveniva - come lo stesso prevenuto ha

ammesso - ; riciclaggio che, per la sua notevole importanza ai fini dell'occultamento dell'attivit  sottostante e retrostante, costituiva pur sempre un elemento essenziale per il suo mantenimento e per la sua ulteriore prosperit . Va, pertanto, nei suoi confronti degradata l'imputazione di cui ai capi 13 e 22 in quella di ricettazione.

Per tale reato, attese le circostanze ex art. 133 CP. congrua appare la pena di anni 4 di reclusione e di L.10.000.000 di multa, cui consegue l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Inoltre, stante la rilevata pericolosit  a pena espiata va disposta la misura di sicurezza della libert  vigilata per la durata non inferiore ad anno uno. Vanno condonati anni due e lire 10 milioni di multa.

Spadaro Francesco n.7.12.1958

Gia' denunciato con rapporto 13 luglio 1982 perche' ritenuto responsabile di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati contro le persone, il patrimonio e al traffico di sostanze stupefacenti.

Veniva indicato dal coimputato Sinagra Vincenzo di Antonino, come un affiliato alla cosca mafiosa di Corso dei Mille, capeggiata da Marchese Filippo (F.P. ff. 56 e 86).

Riferiva il Sinagra che lo stesso Spadaro, detto "Peppuccio", parente di Spadaro Tommaso, noto esponente della famiglia mafiosa di Porta Nuova, aveva materialmente partecipato agli omicidi di Tagliavia Gioacchino, detto "Ginetto", Patricola Francesco e Fiorentino Orazio.

La posizione processuale dell'imputato in ordine a tali episodi criminosi viene esaminata in altra parte del presente provvedimento alla quale si rimanda (Cap. IX).

Per quanto concerne i reati associativi contestati allo Spadaro Francesco, va rilevato che sebbene l'imputato abbia reiteratamente dichiarato di non avere mai conosciuto il Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.1/F f.121), (Vol.98 f.254), le "indicazioni" fornite sul suo conto dal predetto, che lo ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli (F.P. f.86), costituiscono certi e sufficienti elementi probatori della sua responsabilita' in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P. avendo il Sinagra, le cui dichiarazioni sono state puntualmente verificate e obiettivamente riscontrate, affermato che l'imputato "fa parte della mafia" (fasc.pers. f.86) e obbedisce agli ordini di Marchese Filippo rappresentante della consortereria mafiosa di Corso dei Mille.

Ne' va dimenticato la partecipazione dello Spadaro Francesco al gruppo di detenuti che istigavano il Sinagra Vincenzo del 1956 a continuare nella pantomima della simulata pazzia, sulla quale vedi (Cap. I parte 2 pag. 842 ess.)

La gravita' dei delitti per cui si afferma la responsabilita' dello Spadaro comporta la sua condanna alla pena dell'ergastolo e lire 10.000.000 di

multa, cui conseguono le pene accessorie come da
dispositivo.

Spadaro Francesco n. 16.10.1962

Contorno Salvatore lo indica come uomo d'onore della stessa famiglia del padre Tommaso (Porta Nuova) (Vol.125 f.44) e precisa (Vol.125 f.145) - (Vol.125 f.146): "Spadaro Francesco di Tommaso mi fu presentato come uomo d'onore in casa di Stefano Bontate con il quale Tommaso Spadaro era compare. Un giorno mentre mi trovavo dal Bontate lo Spadaro Francesco insieme al fratello Antonino e il cugino Lucchese Giuseppe portarono una cassa di champagne quale omaggio per una festività natalizia. In tale occasione avvenne la rituale presentazione. L'ho rivisto successivamente più volte poiché all'epoca gli Spadaro frequentavano spesso la casa del Bontate".

In un successivo interrogatorio (Vol.125 f.216) e (Vol.125 f.217), il Contorno, dopo aver riconosciuto le foto dell'imputato, del padre Tommaso e di altri membri allo stesso collegati (Baldi, Samino, Genovese, L a V a r d e r a e c c .) ,

aggiungeva: "In ordine alle persone che ho ora riconosciuto Spadaro Tommaso non mi ha fatto nessuna confidenza nel corso del trasferimento. So comunque per la mia appartenenza (passata) alla mafia quanto segue: Antonino e Francesco Spadaro sono "uomini d'onore" ossia affiliati a tutti gli effetti alla mafia, facenti parte della stessa famiglia di Calo'. Data la loro affiliazione alla mafia tanto Antonino che Francesco aiutavano il padre Tommaso in tutte le attivita' illecite gestite da quest'ultimo...Cio' so in quanto ho assistito anche a incontri fra Stefano Bontate e Spadaro Tommaso a cui partecipavano anche Antonino e Francesco. Si trattava di incontri nell'ambito dell'attivita' mafiosa gestita da Bontate e Tommaso..."

A tali dichiarazioni, rese al G.I. di Firenze, il Contorno aggiungeva come i figli dello Spadaro, pur avendo 15 anni o poco piu', potevano assistere a questi incontri e ricevere incarichi in quanto uomini d'onore (Vol.125 f.220) - (Vol.125 f.221).

Tuttavia, le dichiarazioni del Contorno, ribadite anche al dibattimento non hanno trovato alcun altro riscontro, ne' altra fonte indiziaria che ne

suffragasse l'assunto. L'accertata partecipazione alla Liistro, da un canto, e il sicuro coinvolgimento nel traffico su larga scala di stupefacenti organizzato e diretto dal padre, non costituiscono indici certi di appartenenza all'organizzazione mafiosa.

Peraltro, anche nei confronti di Spadaro Francesco si pone il problema dei rapporti del presente giudizio con quello definito a Firenze con sentenza irrevocabile di quella Corte d'Appello. Questa Corte ha riscontrato che a differenza di quanto osservato nei confronti dello Spadaro Tommaso, nei riguardi del figlio Francesco vi e' identita' di materiale probatorio col processo di Firenze, in quanto egli anche in questo procedimento risulta raggiunto dalle stesse prove utilizzate dalla Corte fiorentina. Cio' a giudizio di questa Corte d'Assise, comprova l'identita' del fatto.

Eppertanto, nei suoi confronti va applicato il principio di cui all'art. 90 C.P.P., dandone atto nel dispositivo relativamente alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22. Dalle imputazioni ex artt. 416 e 416 bis CP. il prevenuto va assolto, invece, secondo i principi fissati da questa Corte in CAP.I, parte I, attendibilita' dei c.d. pentiti, paragr. 14) per

insufficienza di prove.

Spadaro Giuseppe

Il predetto imputato, fratello dei piu' famosi Tommaso (Masino) e Vincenzo (Cece'), nonche' di Spadaro Anna (madre dei Lucchese, uno dei quali, Giuseppe, inteso "lucchiseddu"), e' stato da sempre associato ai fratelli nei loro illeciti traffici relativi al contrabbando di t.l.e..

E' stato incluso nel rapporto c.d. del "114", nonche' nel rapporto del 13 luglio 82 (dei "161").

Buscetta Tommaso indica in Giuseppe e Vincenzo Spadaro, fratelli di Tommaso, due dei membri della famiglia di Corso dei Mille capeggiata da Marchese Filippo e li riconosceva nelle foto nn.22 e 23 (Vol.124 f.8).

Nel corso di altro interrogatorio, il Buscetta ribadisce tali sue dichiarazioni, precisando che Spadaro Vincenzo era "consigliere" della famiglia di Corso dei Mille e che questi e Giuseppe gli erano noti fin dagli anni 1955-60, quando esercitavano il contrabbando di t.l.e. (Vol.124/A f.20).

Anche Contorno Salvatore (Vol.125 F.7), indica Spadaro Vincenzo "Cece'" e Spadaro Giuseppe "Pinuzzu" - fratelli di Tommaso - come membri della famiglia di Corso dei Mille.

Il Contorno, dopo aver riferito come fosse notorio nell'ambiente la contiguita' del Macaluso della fabbrica di pesce in scatola con i "fratelli Spadaro" (Vol.125 f.58), precisava come Spadaro Giuseppe con suo fratello Tommaso, facesse parte del gruppo del gruppo di siciliani (La Mattina Nunzio, Federico Totuccio, Baldi Giuseppe "il tranquillo" ed altri) che dimoravano stabilmente a Napoli per gestire il traffico di tabacchi (Vol.125 f.95), precisando che il Baldi gli era stato presentato come uomo d'onore proprio dagli Spadaro.

Calzetta Stefano, dal canto suo, ha quasi sempre unitariamente indicato i fratelli Spadaro, riferendo della grande importanza della loro famiglia, dei legami della stessa con gli Zanca, i Tinnirello, i Marchese ed altri e ritenendo la famiglia di "Cece'" subordinata solo ai Greco.

L'importanza ed il ruolo dei fratelli Spadaro nel traffico degli stupefacenti vengon

messi in luce in altra parte della presente sentenza ed hanno trovato riconoscimento giudiziario anche nella sentenza della Corte di Appello di Firenze del 7 maggio 1986, divenuta irrevocabile il 5 aprile 1987, anche se l'odierno prevenuto non ne risulta direttamente coinvolto.

Qui basta far presente la stranezza delle dichiarazioni dello Spadaro Giuseppe, il quale, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. in data 30 marzo 1984, ha affermato di conoscere, tra gli altri coimputati, solo il figlio Francesco e i fratelli Tommaso e Vincenzo. Tali sue affermazioni le ribadiva nel corso dell'interrogatorio del 10 ottobre 1984, nel corso del quale negava di aver mai conosciuto Buscetta Tommaso (Vol.123 f.174).

Non v'e' dubbio della sua appartenenza alla famiglia di Corso dei Mille, della quale, come spietato killer, fa parte anche il figlio Francesco inteso "Peppuccio" che trova preciso riscontro in fatti storicamente accertati.

Ed, infatti, il 15 gennaio 82, il figlio dell'imputato, Spadaro Francesco "Peppuccio", veniva sorpreso con Marchese Giuseppe (nipote di Marchese Filippo) ed Inchiappa G.Battista

(legato ai Di Carlo di Altofonte), mentre, armati di tutto punto, viaggiavano su una "Golf": cio' ad ulteriore dimostrazione del pieno inserimento della "famiglia dell'imputato nella cosca di Marchese Filippo.

Altro elemento di riscontro e' la rilevante consistenza patrimoniale dell'imputato, non certo giustificabile con i redditi dichiarati.

Oltre a numerosi immobili, l'imputato ha investito somme in quote della "CO.DE.AL.", una societa' con ricavi superiori a 100 milioni l'anno. Lo Spadaro ha effettuato l'acquisto di dette quote a nome dei figli conviventi Antonino e Francesco che, all'epoca dell'acquisto (11.1.78 e 18.4.79) godevano solo del reddito di un appartamento ciascuno.

Conseguentemente, osserva la Corte , che sussistono sulla base dei risultati della formale istruzione sufficienti elementi di reita' a carico dello Spadaro Giuseppe per ritenerlo inserito nell'organizzazione "cosa nostra", onde ne va affermata la responsabilita' in ordine ai capi 1 e 10.

Per contro, gli elementi raccolti in ordine ad un suo effettivo inserimento nei traffici del fratello Tommaso, appaiono equivoci. Eppertanto, la Corte ritiene di doverlo sollevare dalle imputazioni correlative con formula dubitativa.

Relativamente ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., appare congrua la pena di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Spadaro Tommaso

Su Spadaro Tommaso ed i suoi traffici esiste in processo copiosa documentazione ed elementi probatori di indubbia gravita'. Egli viene unanimamente indicato come associato a "cosa nostra" dal Buscetta, dal Contorno, per giunta in una posizione di rilievo. A tali univoche dichiarazioni si unisce anche il Calzetta il quale parla a lungo della famiglia Spadaro e della posizione di preminenza che ha assunto in seno all'organizzazione mafiosa. In particolare si riferisce allo Spadaro Tommaso che ne costituisce il capo indiscusso. (Stefano Calzetta (Vol.11 f.13), (Vol.11 f.15), (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.28), (Vol.11 f.31), (Vol.11 f.33), (Vol.11 f.41), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.52), (Vol.11 f.53), (Vol.11 f.62), (Vol.11 f.68), (Vol.11 f.71), (Vol.11 f.72) e (Vol.11 f.77) + ff.16, 21, 23, 28 f a s c . p e r s .) .

Il Calzetta, innanzi tutto riferendosi all'interno clan degli Spadaro, ne ha lueggiato

i collegamenti finalizzati ad attivita' illecite con numerosi esponenti di altri gruppi di mafia.

Secondo il Calzetta, nella gerarchia delle cosche mafiose gli Spadaro seguono i Greco di Ciaculli e sono immediatamente sovraordinati agli Zanca ed allo stesso livello del gruppo di Pietro Lo Iacono. Essi disporrebbero di numerosi killers al loro servizio dei quali si avvalgono per l'esecuzione di omicidi, quali Salvatore Rotolo, Vincenzo Sinagra di Salvatore, Pietro Senapa, Mario Abbate, Giuseppe Marchese, Gioacchino Alioto e Francesco Spadaro di Giuseppe.

Nella lotta apertasi contro Stefano Bontate e tutti coloro che si erano schierati dalla parte di costui gli Spadaro, ha riferito il Calzetta, si erano schierati con i c.d. "vincenti", capeggiati dai Greco di Ciaculli, ed infatti mostravano notevole deferenza ed affetto verso Mario Prestifilippo, il giovane sanguinario rampollo della famiglia di Ciaculli, che spesso frequentava il negozio di elettrodomestici, dagli Spadaro gestito insieme ai loro congiunti Lucchese nella via Messina Marine.

Gli Spadaro, a loro volta, erano assidui frequentatori, nella stessa via Messina Marine, dello stabilimento balneare Virzi', luogo di convegno di numerosi esponenti mafiosi e centro di spaccio di droga, nonché dello stabilimento della Edilceramica di Gaetano Tinnirello, ove partecipano a riunioni delle cosche mafiose. Presso i bagni Virzi' gli Spadaro e gli altri esponenti delle cosche si incontravano spesso con agenti di custodia del carcere Ucciardone, all'interno del quale i membri della famiglia detenuti potevano godere di particolari privilegiati trattamenti.

Ha aggiunto il Calzetta che gli Spadaro, dediti in passato al contrabbando di sigarette, si erano in tempi più recenti dedicati al più lucroso traffico delle sostanze stupefacenti, gestendolo in concorso con altre famiglie di mafia e mettendo a disposizione di queste la loro vasta rete organizzativa già sperimentata nel contrabbando delle sigarette.

Su Tommaso Spadaro, in particolare, il Calzetta ha riferito come sopra accennato che egli è il capo indiscusso del suo clan familiare e partecipa, insieme a i L o I a c o n o , a g l i

Zanca, ai Tinnirello, ai Marchese, ai Pullara' ed ai Graviano, al controllo della zona est della citta', commissionando omicidi, effettuando estorsioni nei confronti di commercianti e titolari di fabbriche ed ordinando danneggiamenti mediante ordigni esplosivi nei confronti di coloro che si rifiutano di pagare il "pizzo".

Lo Spadaro, secondo il Calzetta, ha vincoli particolarmente saldi con la famiglia dei Vernengo, la cui casa era solito frequentare e con i quali era associato nel contrabbando di tabacchi e piu' di recente nel traffico di droga.

Analoghe dichiarazioni ha reso Vincenzo Sinagra di Antonino ((Vol.1/F f.136) + ff.56, 86, 107, 129 fasc.pers.) + (Vol.86 f.64) + (Vol.146 f.173)), che ha indicato lo Spadaro come alleato delle famiglie "vincenti" nella lotta contro i clans Bontate , Badalamenti, Inzerillo e Mafara e particolarmente legato ai Greco di Ciaculli.

Secondo il Sinagra, Tommaso Spadaro, unitamente al grosso trafficante di droga Nunzio La Mattina (poi ucciso durante una degenza in ospedale), si serviva di
t a l e M a c a l u s o ,

commerciante di scatolame di tonno, per portare soldi propri e di altri capi di cosche all'estero ed in particolare in banche svizzere e la circostanza ha trovato indubbia conferma nella accertata presenza in Svizzera, ed in contatto col trafficante finanziere Paul Waridel, di un uomo dello Spadaro, Antonino La Vardera, come esposto nella parte della sentenza ai traffici di droga dello Spadaro dedicata.

Tommaso Buscetta (Vol.124 f.8), (Vol.124 f.11), (Vol.124 f.45), (Vol.124 f.65), (Vol.124 f.91), (Vol.124 f.92) e (Vol.124 f.96) + (Vol.124/A f.32), (Vol.124/A f.33), (Vol.124/A f.34), ££££

Secondo il Buscetta, che ha confermato pienamente le sue dichiarazioni istruttorie nel contraddittorio dibattimentale, infatti, allorquando nel 1973-1974 si era verificato il boom del

contrabbando delle sigarette, i maggiori contrabbandieri erano i palermitani Tommaso Spadaro e Nunzio La Mattina ed il napoletano Michele Zaza. Tutti e tre allora erano stati cooptati in Cosa Nostra, dato che in essi l'associazione mafiosa aveva intravisto la possibilita' di realizzare lucrosi affari, e cio' ove si consideri che ogni nave contrabbandiera era in grado di scaricare non meno di 35.000 - 40.000 casse per ogni viaggio, con la conseguente necessita' per "Cosa Nostra" di far divenire "uomini d'onore" i maggiori contrabbandieri, anche per renderli piu' docili ai propri voleri.

Ha aggiunto il Buscetta che intorno al 1979 cesso' l'ingerenza di "Cosa Nostra" nel traffico dei tabacchi, come egli ebbe modo di constatare rientrando a Palermo dopo essersi arbitrariamente allontanato da Torino ove trovavasi in regime di semi liberta'. I grossi contrabbandieri si erano tutti convertiti al traffico della droga, che gestivano per conto delle "famiglie" mafiose, realizzando ingentissimi profitti. L'iniziativa era partita da Nunzio La Mattina, che aveva avuto modo nel corso dei suoi traffici di avvicinare le fonti di

approvvigionamento della materia prima per la produzione dell'eroina. Convinti i vertici di "Cosa Nostra", il reperimento della materia prima era stata riservata all'attivita' di Nunzio La Mattina, Tommaso Spadaro e Giuseppe Savoca, i quali, per altro, lavoravano ognuno per proprio conto, mantenendo gelosamente segreti i loro canali, mentre gli altri esponenti di "Cosa Nostra", come gia' si era verificato nel contrabbando dei tabacchi, partecipavano solo finanziariamente a tale attivita', nel senso che si quotavano per reperire i capitali necessari per l'acquisto della morfina e per la sua raffinazione in eroina.

La relativa autonomia goduta in tali traffici aveva, secondo il Buscetta, consentito allo Spadaro, sin dal tempo del contrabbando, di mirare soprattutto alla realizzazione di propri personali profitti, tanto che Giuseppe Calo', a causa di comportamenti scorretti tenuti dal predetto, che era suo vice nella famiglia di Porta Nuova, lo aveva rimosso da tale carica.

Salvatore Contorno (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.7), (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.22), (Vol.125 f.26), (Vol.125 f.47), (Vol.125 f.78), (Vol.125 f.80), (Vol.125 f.95), (Vol.125 f.97), (Vol.125 f.98),

(Vol.125 f.99), (Vol.125 f.101), (Vol.125 f.112),
(Vol.125 f.127), (Vol.125 f.140), (Vol.125 f.144),
(Vol.125 f.145), (Vol.125 f.149), (Vol.125 f.157),
(Vol.125 f.160), (Vol.125 f.161), (Vol.125 f.190),
(Vol.125 f.211), (Vol.125 f.212), (Vol.125 f.213),
(Vol.125 f.214), (Vol.125 f.215), (Vol.125 f.216),
(Vol.125 f.217), (Vol.125 f.218), (Vol.125 f.219),
(Vol.125 f.220), (Vol.125 f.221), (Vol.125 f.222) e
(Vol.125 f.223) ha confermato, anche in dibattimento,
l'appartenenza dello Spadaro alla famiglia mafiosa di
Porta Nuova, dicendolo particolarmente vicino al capo
di quella cosca, Giuseppe Calo', ed a Giuseppe Baldi,
coinvolto quest'ultimo, infatti, insieme allo Spadaro
nel procedimento, richiamato in altra parte della
sentenza, conseguente al sequestro di ben 80
chilogrammi di eroina operato in Firenze, definito con
sentenza del 7 maggio 1986 della locale Corte di
Appello, passata in cosa giudicata.

Con il Calo' e con altri esponenti mafiosi
vicini a costui, quali Nicola e Nunzio Milano, lo
Spadaro era inoltre collegato in attivita' di
riciclaggio degli ingentissimi illeciti profitti,
partecipando finanziariamente alla costruzione di
insediamenti immobiliari in Sardegna.

La circostanza era stata gia' riferita dal Buscetta, secondo cui lo stesso aveva appreso da Gaetano Badalamenti che il Calo', insieme allo Spadaro ed a Luigi Faldetta, che curava a Roma gli interessi del boss di Porta Nuova, aveva in Sardegna realizzato delle ville. Cio' ha trovato riscontro sia nell'ambito delle indagini concernenti il Faldetta sia nelle stesse ammissioni di costui, che ha quanto meno confermato di essere stato agevolato finanziariamente dallo Spadaro.

Soffermandosi ancora sullo Spadaro, Salvatore Contorno ha riferito sugli stretti legami, almeno fino all'inizio della "guerra di mafia", fra costui e Stefano Bontate, narrando che i due erano "compari" in quanto uno dei figli dello Spadaro era stato cresimato dal capo della famiglia di S.Maria Gesu'. Costui inoltre aveva particolarmente protetto lo Spadaro, salvandogli addirittura la vita, allorché all'epoca del contrabbando di sigarette egli s'era appropriato, come gia' rivelato dal Buscetta, di ingentissime somme di denaro di pertinenza dell'organizzazione.

Con il Bontate ed i cugini Salvo il Contorno aveva financo partecipato ad una

"bicchierata" offerta dallo Spadaro nella sua villa di Casteldaccia.

Il Contorno e lo Spadaro, dopo il loro arresto, si erano quindi incontrati nel carcere di Novara, dove il boss della Kalsa aveva abbracciato e baciato il Contorno, in segno di comune appartenenza a Cosa Nostra e per dimostrargli la sua benevolenza, nonostante uno dei suoi nipoti, Giuseppe Lucchese, fosse implicato nell'agguato dallo stesso Contorno subito in Palermo. Lo Spadaro inoltre aveva magnificato le qualita' della "buonanima" Stefano Bontate, dicendosi estraneo alla decisione relativa all'omicidio di costui.

Successivamente, deponendo in qualita' di teste nel procedimento in corso a Firenze nei confronti dello Spadaro per traffico di droga, il Contorno ha sdegnosamente respinto le insinuazioni dello Spadaro, che aveva nel corso di quelle indagini sostenuto volesse il Contorno vendicarsi di lui poiche' un suo nipote gli aveva insidiato la moglie (affermazione priva di qualsiasi riscontro e di qualsivoglia credibilita' e che invece dimostra la personalita' mafiosa dello Spadaro, certamente ben al corrente della gravita' che a fatti

del genere viene attribuita negli ambienti di Cosa Nostra) ed ha ancora rivelato che lo Spadaro, ad ulteriore dimostrazione della sua asserita perdurante amicizia, gli confido' che la droga sequestrata a Firenze era di sua pertinenza e che non era la prima spedizione del genere che veniva fatta negli USA. Inoltre, in questo dibattimento, il Contorno ha rivelato che in quella occasione, nel carcere di Novara, lo Spadaro gli aveva confidato ulteriormente che Marchese Filippo era stato soppresso.

Secondo il Contorno, inoltre, lo Spadaro sosteneva di esser stato rovinato da Pietro La Vardera, incaricato di curare quest'ultima spedizione, il quale, aveva commesso una imprudenza, che aveva messo la polizia sulle sue tracce, determinando il suo arresto.

Il quadro probatorio a carico di Tommaso Spadaro e' infine completato dalle risultanze delle indagini bancarie espletate, le quali per altro risultano ampiamente e compiutamente esposte nelle gia' richiamata parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei suoi traffici di droga. Deve solo aggiungersi che lo Spadaro risulta aver emesso un assegno all'ordine di Giovanni Lo Verde, il

noto "figlioccio" di Pietro Lo Iacono ed altro risulta averne ricevuto la Liistro Giovanni s.n.c., della quale lo Spadaro era l'effettivo proprietario, da Giuseppe D'Angelo della cosca di Corso dei Mille.

Dato l'imponente quadro probatorio sopra sommariamente delineato, la Corte si e' trovata dinanzi ad un problema giuridico di non facile soluzione, dovendo provvedere a precisare e definire i rapporti sussistenti fra il presente giudizio e quello definito in modo intangibile dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza prima richiamata ed in particolare l'ambito di ciascuno di essi, al fine di evitare inammissibili interferenze.

A tal proposito va rilevato che non par dubbio che il presente processo abbia un ambito temporale e spaziale assai piu' vasto di quello sottoposto al giudizio della Corte fiorentina, stante la genericita' e la maggiore estensione delle imputazioni allo Spadaro contestate.

Tuttavia, e' da considerare che il riferimento al materiale probatorio risulta piu' ampio di quello preso in considerazione e valutato dalla Corte di Appello di Firenze solo nei confronti dello Spadaro Tommaso relativamente alle imputazioni di

associazione finalizzata al traffico della droga ed allo spaccio della stessa.

Invero, attraverso l'imponente documentazione bancaria, pazientemente ricercata ed allegata agli atti dal Giudice istruttore, risultano evidenti prove dell'enorme vastita' degli illeciti traffici dello Spadaro, i quali hanno assunto tale indubitabile imponenza solo allorché all'orizzonte delle illecite attivita' dello Spadaro medesimo ebbe a profilarsi lo smercio su alta scala delle materie stupefacenti.

Cio' conferma luminosamente le indicazioni del Contorno (che tra l'altro, riferisce, come si e' accennato, di confidenze dello Spadaro nel carcere di Novara) e quanto ha dichiarato Buscetta in merito all'attivita' dello Spadaro medesimo in tema di spaccio di sostanze psicotrope.

Sotto tale profilo il processo in esame corrisponde anche sotto l'aspetto probatorio, in diretta correlazione con l'accusa, alla piu' ampia definizione dei traffici dello stesso, data dall'impostazione del Pubblico Ministero e del Giudice istruttore palermitano rispetto alla quale il thema decidendum del processo di Firenze assume un carattere episodico.

Coerentemente con quanto sopra affermato e ritenuto, deve essere lo Spadaro ritenuto responsabile dei reati relativi al traffico di stupefacenti. Quanto all'associazione per delinquere comune e mafiosa, la posizione di Spadaro Tommaso e' facilmente desumibile dalle concordi, diffuse e specifiche dichiarazioni del Buscetta, del Contorno, del Sinagra e del Calzetta, che collimano perfettamente sull'inserimento di lui nella famiglia di Porta Nuova (voluto dal Calo' conscio dell'intensita' e della lucrosita' dello smercio di tabacchi lavorati esteri facente capo allo Spadaro) dove ebbe a ricoprire la carica di sotto-capo finche' non fu "posato" dal Calo' stesso perche' accusato di nascondere la maggior parte. Lo Spadaro deve esser invece assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 270, 271, 272, relativi al danneggiamento della fabbrica dei fratelli Calzetta perche' gli elementi addotti dal Calzetta Stefano in merito non appaiono sufficienti.

Pena congrua da infliggergli appare alla Corte quella di anni 22 di reclusione e di lire 180 milioni di multa, unificati tra loro sotto il regime della

continuazione rispettivamente i reati di cui ai capi 1 e 10, nonché quelli di cui ai capi 13 e 22 (p.b. art. 416 bis I e IV comma C.P. = a. 4 recl. + 1/3 per V comma = a.5 e m. 6 recl. + art. 7 legge n. 565 del 1965 = a. 6 recl. + 81 cp.C.P. = a. 6 e m.6 recl.-

p.b. art. 75 3 comma L. n. 685/75 = a. 15 recl. e 140 mil. di multa + aum. ex comma quarto art. 75 L.685/75= a. 15 m.2 e lire 150 mil. + art. 81 C.P.cpv. = a. 15 m. 6 e 180 mil. di multa.

SPADARO Tommaso

Per quanto riguarda SPADARO Tommaso

a) Ha tratto sul proprio c/c nr.88930 della Banca Sicula - agenzia di Palermo - l'assegno nr.65439965 del 31.10.1978 di lire 1.400.000 all'ordine di LO VERDE Giovanni fu Benedetto, nato a Palermo il 18.10.1939.

b) D'ANGELO Giuseppe di Giuseppe, nato a Palermo il 26.3.1933, ha presentato allo sconto effetti commerciali per complessive lire 10.000.000 aventi come accettante (debitore) la "Liistro Giovanni" s.n.c..

Risultano essere soci della Liistro Giovanni
S.n.c.:

LIISTRO Giovanni fu Santo, nato a Canicattini
bagni il 29.9.1930, che e'anche amministratore;

SPADARO Antonino di Tommaso e di Sampino
Concetta, nato a Palermo il
12.11.1960;

SPADARO Francesco, dei predetti, nato a Palermo
il 16.10.1962.

Entrambi sono figli di SPADARO Tommaso.

c) In data 15.2.1985 e' stato sentito TERESI
Liborio fu Giuseppe e di Muratore Sebastiana, nato a
Palermo l'1.8.1932, il quale ha dichiarato: che e'
socio della "Immobiliare Mediterranea" S.p.A. con sede
in Palermo, via Notarbartolo nr.21, insieme con la la
moglie, D'AGOSTINO Grazia, nata a Palermo il
26.10.1947, MURATORE Salvatore e la rispettiva moglie;
c h e

l'Immobiliare Mediterranea S.p.A. ha venduto, nel 1980, due lotti di terreno siti in Palermo, viale A. D'Aosta e via S. Miloro ed un fabbricato sovrastante, per la somma complessiva di lire 600.000.000, alla Liistro Giovanni s.n.n. (vedi parte seconda, capitolo terzo).

SPADARO VINCENZO

Spadaro Vincenzo, inteso "Cece'" e soprannominato "scagghidda", non puo' non essere strettamente collegato con il piu' famoso fratello Tommaso e all'interno della organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" e nel traffico di stupefacenti, come risulta dai risultati delle indagini che appresso si riferiranno.

Ed invero, designato unanimamente quale componente della cosca di Corso dei Mille capeggiata dal famigerato Filippo Marchese, ma in cui il fratello Tommaso, per la sua personalita' e per la ricchezza immensa accumulata attraverso l'immondo traffico degli stupefacenti, occupa un posto d'indubbio rilievo, se ne e' potuto rilevare il non lieve peso all'interno della stessa, attraverso le circostanze dell'omicidio di Fiorentino Orazio, povero contrabbandiere senza lavoro che, reo di aver chiesto al "Cece'" di essere inserito nel traffico di stupefacenti, sol per tale sua inammissibile pretesa, veniva soppresso da membri della cosca della

Marchese e, segnatamente, da Pietro Senapa e Spadaro Peppuccio Francesco, killer del Marchese e nipote d e l l o S p a d a r o .

Concordemente indicato dal Buscetta, dal Contorno, dal Calzetta e dal Sinagra come mafioso vicino alle famiglie degli Zanca, dei Marchese e dei Vernengo, la figura dell'imputato, sia per quello disimpegnato all'interno della organizzazione mafiosa, sia per quello svolto nel traffico di stupefacenti, va associata indissolubilmente con quella del piu' noto fratello, con la conseguenza che a lui va esteso quanto gia' riferito trattando la posizione e i traffici di quello.

Pur tuttavia, se le prime indagini avviate sulla scorta delle rivelazioni del Calzetta, avevano portato a sopravvalutare il ruolo di Vincenzo Spadaro in relazione a momenti decisionali connessi con la programmazione e con la consumazione di vari omicidi avutisi nel corso della "guerra di mafia", quelle successive orientate dalle precise ed informate indicazioni del Contorno; del Buscetta hanno, pero', condotto a far ritenere al ridimensionamento della p o s i z i o n e d e l l o

Spadaro all'interno della organizzazione ,tanto da indurre il Giudice istruttore a sollevarlo dalle imputazioni relative ad alcuni omicidi addebitabili sicuramente alla cosca di cui faceva parte.

Sinagra Vincenzo di Antonino lo riconosceva in fotografia come affiliato alla mafia, mentre Calzetta Stefano lo ricordava frequentemente presente presso il locale dei bagni Virzi' in compagnia dei suoi fratelli, nonché degli Zanca, dei Tinnirello, dei Graviano, di pericolosissimi killer come Paolo Alfano, Pietro Senapa, Salvatore Rotolo, Mario Prestifilippo ed altri.

Notevole, poi si e' rivelata la consistenza patrimoniale dello Spadaro, proprietario di numerosi appartamenti, terreni, autovetture ed altri beni intestati alla moglie ed ai figli.

Tale anomalo arricchimento dello Spadaro, che non e' risultato svolgere alcuna attivita' di rilevante interesse economico, non puo' non essere collegata al traffico di stupefacenti e cio' sia per i collegamenti emersi con il fratello Tommaso in generale, sia per l'episodio narrato dal Sinagra di cui prima si e' detto.

Non v'e' dubbio, infatti, che il Fiorentino mai si sarebbe rivolto all'imputato per trovare lavoro nel campo degli stupefacenti se non avesse saputo con certezza che lo stesso era in grado di "occuparlo".

Nessun dubbio, poi, della conoscenza che il Contorno ed il Buscetta avevano dell'imputato, dato che ben lo distinguono dal fratello Tommaso.

Il Contorno (Vol.125 f.7). (Vol.125 f.58). (Vol.125 f.95). (Vol.125 f.125). (Vol.125 f.126). (Vol.125 f.146). (Vol.125 f.180). (Vol.125 f.183)) lo colloca nella famiglia di Corso dei Mille con il fratello Giuseppe, mentre situa nella famiglia di Porta Nuova il fratello Tommaso (Vol.125 f.7) e (Vol.125 f.11)).

Lo indica come socio dei fratelli Macaluso (pesce in scatola) (Vol.125 f.58), e indica tutti i fratelli Spadaro inseriti nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.125) - (Vol.125 f.126)).

Rivela, infine, come nell'ambiente lo Spadaro sia inteso "scagghidda" (Vol.125 f.183) e sia collegato particolarmente a Gaspare Compagnone appartenente alla stessa famiglia di Corso dei Mille.

Anche Tommaso Buscetta ben distingue tra Tommaso Spadaro, che colloca nella sua famiglia di Porta Nuova, ed i suoi fratelli, tra i quali Vincenzo che colloca nella famiglia di Corso dei Mille (Vol.124 f.8), indicando nel Vincenzo stesso un consigliere di detta famiglia (Vol.124/A f.20) che riconoscendolo in foto (Vol.125.A f.105).

In conseguenza delle suesposte risultanze appare indubbio alla Corte che il prevenuto risulta raggiunto da cete e convincenti prove in ordine ai reati di cui ai capi 1,10,13 e 22 dell'imputazioni.

Va, per converso, assolto con la formula del dubbio, non apparendo all'uopo, sufficienti le prove dai reati di cui ai capi 127,128,270,271 e 272, come piu' diffusamente precisato in altra parte della presente sentenza (CAP. XI).

Relativamente ai reati per cui si e' affermata la responsabilita', valutate le circostanze ex art. 133 CP. pena adeguata e' sembrata alla Corte quella di anni 17 di recl.e 120 mil. di multa.(art. 416 bis 1 e 4 comma) p.b.=anni 4 rec.+ 1/3 (comma VI) = anni 5 e m.4 + m.8 (art. 112 n.1 CP.) = anni sei + anno uno (art. 81 cpv. CP.) anni sette (art. 71 legge 685/75 : p.b. anni 4 recl. e lire 18 mil. di multa + 1/3 (art.

74 n. 2) = anni 5 e m. 4 recl. e lire 26 mil. multa +
1/2 (74 cpv. 1/o) = anni 8 di recl. e lire 39 mil. di
multa + art. 81 = anni 10 e 120 mil. multa).

Spataro Benedetto

Anche l'imputato in esame risulta pesantemente coinvolto nella cosca catanese capeggiata dai Ferrera e dal Santapaola, la cui criminosa attivita' e' stata rivelata da un ottimo servizio della Guardia di Finanza di Roma, le cui indagini sono consacrate nel Rapporto del 17 novembre 1983 diretto alla Procura della Rep.ca della Capitale. Iniziate su soggetti che apparivano spacciatori di medio calibro, in realta' esse hanno rivelato una specifica associazione per delinquere che si avvaleva di quelli come terminali, ma che in realta' intesseva vasti traffici di ampio respiro internazionale, strettamente collegata con la mafia siciliana.

Peraltro di cio' piu' ampiamente tratta la parte di questa Sentenza che ha per oggetto specifico i traffici di droga.

I primi sospetti sullo Spataro erano insorti quando dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso ad Ierna Salvatore, in Roma, era emerso che, i giorni 17 e 18 marzo 1983, era stato

contattato diverse volte a Siracusa Spataro Benedetto per effettuare una consegna, con l'autocarro, a Pistoia, citta' nei pressi della quale viveva Ferrera Natale. Ed in effetti era stato accertato che un autocarro guidato dallo Spataro, dopo avere sostato nei pressi di casa Ierna, a Roma, si dirigeva verso l'autostrada; un controllo eseguito sull'autocarro non consentiva pero' di rinvenire nulla di utile ai fini delle indagini (Fot.114680) - (Fot.114681).

Successivamente, pero', si accertava che sull'utenza catanese degli Ierna pervenivano telefonate di Spataro Benedetto e di Savoca Carmelo (FOT.114788) (Fot.114788) e che lo Spataro effettuava telefonate da casa di Giovanni Rapisarda (FOT.114868) (Fot.114868).

Infine, a conferma degli indizi sullo Spataro, questo ultimo - come osserva il Giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio - veniva arrestato perche', a bordo della vettura guidata dal Rapisarda, venivano rinvenuti cento grammi di cocaina. Ed e' significativo l'atteggiamento tenuto nel corso del processo dallo Spataro che, nel tentativo di proteggere il Rapisarda, ha

sostenuto che la cocaina era sua e che gli serviva per uso personale e che il suo amico non sapeva della presenza della droga a bordo della vettura (Fot.116819) - (Fot.116820); (Fot.122222) - (Fot.122224); circostanza, questa, palesemente falsa poiche', come si e' gia' detto a proposito del Rapisarda, era stato proprio questo ultimo, quando i finanzieri avevano intimato l'alt alla vettura, a sussurrare qualcosa allo Spataro che aveva tentato di avvicinare la mano ad un giornale posto tra i due, nel quale era nascosta la cocaina (FOT.114873) (Fot.114873).

Osserva la Corte che dai sopra riassunti elementi emersi in sede di istruzione formale l'inserimento nella cosca catanese facente capo ai Santapaola ed ai Ferrera del prevenuto non appare sorretto da sicuri elementi di prova, si bene da indizi che anche se convergenti non appaiono sufficienti per affermarne la responsabilita'.

Anche l'episodio del fermo con il Rapisarda appare equivoco, ove si pensi che lo Spataro anche a dibattimento (Ud. 5 giugno 1986) ha confermato di essere tossicodipendente. Stima quindi la Corte di doverlo assolvere da tutti i reati

ascrittigli per insufficienza di prove.

Spina Giuseppe

Anselmo Salvatore, ha riferito che lo Spina Giuseppe era attivamente inserito nel traffico di sostanze stupefacenti, in societa' con il di lui fratello Anselmo Vincenzo e con Gambino Giuseppe; che riforniva di droga Coniglio Salvatore, di cui era creditore della somma di lire 48.000.000 (Vol.133 f.362) - (Vol.133 f.332) per varie forniture non pagate; che lo stesso Spina e Anselmo Vincenzo avevano venduto 1/2 chilo di droga a Florenza Ignazio per la somma di lit.50.000.000.

Il prevenuto si e' protestato del tutto innocente . Ma a suo carico ri rinvencono altresì le dichiarazioni rese dal Coniglio Salvatore.

Costui ha, infatti, riferito di essere stato rifornito di droga dall'Anselmo Salvatore che, a sua volta, se ne approvvigionava presso il fratello Vincenzo, lo Spina Giuseppe e i Cillari nonche' di essere rimasto debitore nei confronti dello Spina Giuseppe della somma di

lire 48.000.000 per forniture di sostanze stupefacenti non pagate alla consegna (Vol.206 f.134). Tali notizie hanno trovato riscontro - per quanto concerne l'imputato Spina Giuseppe - negli accertamenti bancari dai quali e' emerso che Anselmo Vincenzo ha tratto sul suo conto corrente un assegno di lire 1.660.000, in data 3.7.1978, all'ordine dello Spina Giuseppe - (v. scheda bancaria) -.

Osserva la Corte che, alla luce della sentenza del Tribunale di Palermo in data 25 febbraio 1985, divenuta irrevocabile il 13 marzo 1987, l'attivita' del prevenuto va inquadrata come prosecuzione di quella costituente il thema decidendum della citata sentenza, e come tale va giuridicamente unificata sotto il regime della continuazione.

Eppertanto, applicando la continuazione sulla pena irrogata allo Spina con la citata sentenza va adottata nei suoi confronti la condanna di anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.25.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

Spina Raffaele

L'appartenenza di Spina Raffaele alla famiglia della Noce e' stata affermata, all'unisono, da Contorno Salvatore e da Buscetta Tommaso.

Quest'ultimo (Vol.124 f.10), in particolare, ha detto di avere incontrato il prevenuto in carcere durante due suoi periodi di detenzione e di averne constatato l'estrema irascibilita' per un nonnulla.

L'impostazione familista dell'organizzazione mafiosa, gia' messa in luce in Cap.I,parte I, pp.770-771, riceve nel caso del prevenuto un altro,illuminante esempio, giacche' una sua sorella risulta sposata ad Anselmo Rosario, altro uomo d'onore che, proprio in seguito al matrimonio, transito' nella famiglia della Noce,da quella, originaria, di Porta Nuova, infrangendo, in tal modo, una delle regole fondamentali di "Cosa Nostra": quella dell'inamovibilita' dell'uomo d'onore dalla famiglia di appartenenza.

Ma di Spina Raffaele, uomo d'onore, hanno riferito anche Coniglio Salvatore, Anselmo Salvatore e Calzetta Stefano.

Questi, in particolare ha ricordato di avere sentito parlare dello Spina Raffaele, come di un grosso mafioso, dagli Zanca - esponenti della Famiglia di Corso dei Mille - e da altri mafiosi (F.P. 1 f.30 bis).

Ne' va dimenticato che analoghe "indicazioni" sul conto dello Spina Raffaele erano state fornite, gia' nel 1973, da Vitale Leonardo, figura di "pentito" ante-litteram, il quale ebbe a riferire che lo Spina, affiliato alla famiglia della Noce, aveva organizzato una riunione di mafiosi nel fondo "Campofranco", alla quale aveva partecipato Toto' Riina, noto esponente di spicco della famiglia dei "Corleonesi", (v. f.7 delle dichiarazioni rese il 30/3/1973).

Peraltro, i collegamenti tra l'imputato e gli affiliati ad altre cosche mafiose risultano dagli accertamenti bancari effettuati al cui esito si e' constatato che il di lui figlio Giuseppe (il quale ha agito, evidentemente, per conto del genitore) ha negoziato due assegni (dell'importo di lire 1.600.000 e lire 1.000.000 rispettivamente) tratti da Anselmo Vincenzo sul proprio conto corrente e che uno di tali titoli e' stato emesso in favore di Ganci Raffaele.

Risultano, pertanto, gravi, precisi e concordanti elementi di reità' a carico del prevenuto in ordine ai reati ex artt. 416, 416 bis C.P., onde ne va affermata la responsabilità'. Adeguata stimasi la pena di anni 7 di reclusione a tal riguardo (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Spinoni Giuseppe

Della personalita'e dell'attendibilita', anzi dell'assoluta inattendibilita' delle dichiarazioni dello Spinoni in relazione all'omicidio di via Carini, si e' gia' trattato in Cap. I, Parte II, Profili, Sinagra, paragr.3. In tale parte della presente sentenza si e' posto in risalto come le sue "rivelazioni" a tutta prima munite del crisma d'una apparente coerenza, lucidita' e consonanza con quelli che erano i primi avvii delle indagini, in realta' erano soltanto il frutto di una personalita'esibizionistica e di un accanito rancore che il prevenuto aveva,peraltro,gia' manifestato con i fatti nei confronti di tale Alvaro Nicola. Ed invero, come gia' a suo tempo rilevato, a far crollare il castello di menzogne eretto dallo sfrontato Spinoni era sufficiente la certezza che egli il 3 settembre 1982 non poteva esser a Palermo per il semplice fatto che si trovava a Venezia dove aveva preso alloggio presso l'Hotel Continental. Peraltro, lo Spinoni, condotto sui luoghi era caduto in

contraddizioni e in sviste tali da dar la certezza che egli non era mai stato sui luoghi.

Pertanto, l'indagine psichiatrica, nel dichiararlo intellettivamente capace, lo classifichero' nell'ambito del tipo "pseudologo truffatore". In altri termini, lo Spinoni e' da considerare un mitomane.

Deve, adunque, sicuramente rispondere il prevenuto dei capi 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 a lui ascritti, e cioe' calunnia continuata, falso e simulazione di reato.

Sulla posizione dello Spinoni e sugli elementi di colpevolezza a suo carico si rimanda a REATI MINORI Paragrafo 48.

Per tali reati appare adeguata la pena di anni 4 e mesi 6 di recl., risultante dall'aumento di anno uno e mesi sei per la continuazione sulla pena base di anni 3. Ad essa consegue l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Inoltre, stante l'evidente pericolosita, gli va applicata la liberta' vigilata per la durata non inferiore ad un anno. Mesi 6 debbono esser dichiarati condonati.

Spitalieri Rosario

Spitalieri Rosario, facente capo alla cosca di Corso dei Mille, si era tuttavia ad un certo punto distaccato dal gruppo emergente avvicinandosi a Marchese Pietro, Greco Giovannello, che erano vicini al Bontate Stefano, e all'Inzerillo Salvatore prima del loro barbaro assassinio. Costoro, a cagione della loro scelta di campo, vennero ferocemente perseguitati ed il Marchese Pietro, in particolare, fu ucciso nel carcere dell'Ucciardone e venne altresì assassinato lo Spitalieri Salvatore, padre dell'imputato.

Del suo originario inserimento nella cosca di Corso dei Mille fanno fede le indagini seguite alla sanguinosa rapina, avvenuta a Palermo il 26 aprile 1979, ai danni della Cassa Centrale di Risparmio di Via Mariano Stabile, nel corso della quale rimaneva ucciso il metronotte Sgroi Antonio. Esse hanno consentito di accertare che lo Spitalieri era inserito nel sodalizio criminoso di cui sopra, che aveva come punto di riferimento l'esercizio di

auto-tappezzeria dello stesso Spitalieri, ubicato in questo Corso dei Mille, dove, nel corso di una perquisizione venivano rinvenute armi micidiali, radio ricetrasmittenti, un giubbotto antiproiettile ed una notevole somma di denaro.

I legami del prevenuto con elementi di spicco della cosca di Corso dei Mille ed altre cosche emergevano altresì, nel corso delle menzionate indagini, dalle dichiarazioni di Maone Domenico, dipendente dell'esercizio di auto-tappezzeria, il quale riferiva che il locale era assiduamente frequentato da Mondello Giovanni e Girolamo, Greco Giuseppe di Nicolo' ("Scarpazzedda", pericoloso killer della famiglia dei Greco di Ciaculli), Greco Giovanni di Salvatore ("Giovannello"), Marchese Pietro di Saverio (ucciso all'interno della locale Casa Circondariale), Marchese Filippo, capo della stessa cosca, Pullara' Ignazio e Vernengo Giuseppe.

D'altra parte lo Spitalieri, nel maggio del 1980, veniva denunziato unitamente ad altre 18 persone, appartenenti a diverse "famiglie" di mafia (Pullara' Ignazio, Vernengo Giuseppe,

Mondello Girolamo, Gioe' Antonino, Leoluca Bagarella, Bentivegna Giacomo ed altri), in occasione della scoperta in questa via Pecori Giraldi di un appartamento nella disponibilita' del Bagarella, ove venivano, tra l'altro, rinvenuti Kg.4 di eroina e numerose armi.

Cio' premesso, va rilevato che l'inserimento dello Spitalieri Rosario - rimasto latitante - nella consorteria mafiosa di cui si tratta emerge chiaramente dai legami, sopra evidenziati, con affiliati alla propria ed altre cosche mafiose che hanno trovato riscontro dagli effettuati accertamenti bancari; ed invero, sono emersi rapporti di natura finanziaria tra l'imputato e Mineo Settimo (in favore del quale lo Spitalieri ha emesso 4 assegni, tratti sul proprio c/c, degli importi di lire 2.000.000, 2.900.000, 2.000.000 e 1.000.000 rispettivamente), Mondello Giovanni (in cui favore ha emesso due assegni di lire 2.000.000 e 1.000.000 rispettivamente e dei quali quello di importo minore girato a Spadaro Salvatore) e Lo Jacono Pietro (il quale ha emesso in favore dello Spitalieri un assegno di c/c di lire 2.900.000, tratto sul proprio conto corrente).

E' rimasto, ancora, accertato che lo Spitalieri, prima dell'uccisione di Stefano Bontate, tradendo la propria cosca, insieme a Giovannello Greco e Pietro Marchese, si schierava dalla parte del clan Inzerillo - Bontate, aderendo e fornendo il proprio appoggio alla attuazione del piano operativo, ideato da Salvatore Inzerillo e Stefano Bontate, diretto ad eliminare i capi dei clan Marchese, Greco e dei "Corleonesi". Quanto sopra ha trovato un ben preciso riscontro nell'accertato indissolubile legame tra il prevenuto ed il menzionato Giovannello Greco e Marchese Pietro, nonche' nella uccisione di quest'ultimo avvenuta, su mandato di Filippo Marchese, all'interno della locale Casa Circondariale ed altresì nella uccisione di Spitalieri Salvatore, padre dell'imputato, decisa ed eseguita per punire lo Spitalieri Rosario del fatto di essersi schierato al fianco del "traditore" Giovannello Greco.

In proposito, va rilevato come il Calzetta ha riferito che lo Spitalieri Salvatore era stato ucciso in quanto vicino al clan di Stefano Bontate, mentre il

S i n a g r a V i n c e n z o d i

Antonino ha dichiarato di avere appreso che il Marchese Filippo aveva dato mandato a Senapa Pietro e Spadaro Francesco, di uccidere il suddetto Spitalieri.

Dalle considerazioni sopra svolte, emerge chiaramente la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1) 10) della rubrica sulla base degli elementi probatori evidenziati che, peraltro, trovano riscontro, anche, nelle argomentazioni addotte dalla Corte di Assise di Palermo che, condannando l'imputato all'ergastolo per l'omicidio della guardia giurata Sgroi Alfonso e per il reato di associazione per delinquere, ha rilevato come l'imputato fosse attivamente e stabilmente inserito in un sodalizio criminoso finalizzato alla perpetrazione di una serie indeterminata di reati e come tale consorteria avesse il suo "covo" proprio nell'esercizio di auto-tappezzeria dello Spitalieri dove, come si e' gia' detto, vennero rinvenute armi, munizioni, rice-trasmittenti, somme di danaro (Vol.198 f.40), (Vol.198 f.41), (Vol.198 f.42).

Pertanto, sulla base degli elementi suesposti, non puo' dubitarsi del fattivo inserimento del prevenuto nell'organizzazione mafiosa, onde ne va

affermata la responsabilita' relativamente ai reati ex artt.416 e 416 bis C.P. Congrua pena appare quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione (art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + $1/3$ = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.